

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3223 e 3224-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE I**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)

ALLEGATO 3-II

PARTE I

Dall'articolo 1 all'articolo 15

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 3223

- articolo 1	<i>Pag.</i>	5
- articolo 2	»	13
- articolo 3	»	39
- articolo 4	»	60
- articolo 5	»	64
- articolo 6	»	69
- articolo 7	»	171
- articolo 8	»	177
- articolo 9	»	181
- articolo 10	»	251
- articolo 11	»	256
- articolo 12	»	258
- articolo 13	»	260
- articolo 14	»	268
- articolo 15	»	272

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)**

Art. 1.

1.17

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA,
GUERZONI

Accantonato

Al primo periodo del comma 2, sopprimere le parole: «e delle spese di conto capitale».

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, incrementare il livello massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 2005, 2006 e 2007 di 180 milioni di euro.

1.1

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Accantonato

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9, e 8 comma 4-bis: contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 - interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)»:

2005: + 161.000;

2006: + 161.000;

2007: + 161.000.

Conseguentemente incrementare per gli anni 2005-2006-2007, i saldi netti da finanziarie di cui all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria.

1.2

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Accantonato

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9, e 8 comma 4-bis: contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 – interventi straordinari per la Calabria – cap. 7499)»:

2005: + 161.000;
2006: - ;
2007: - .

Conseguentemente incrementare per l'anno 2005 il saldo netto da finanziarie di cui all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria.

1.3

EUFEMI

Accantonato

Al comma 1, le parole: «49.138 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «40.307 milioni» con: «41.000 milioni»;
sostituire le parole: «23.999 milioni» con: «24.500 milioni»;
sostituire le parole: «234.307 milioni» con: «235.000 milioni»;
sostituire le parole: «209.499 milioni» con: «210.000 milioni»;

All'articolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia:

2005: + 748.418;
2006: + 607.018;
2007: + 436.948.

Ministero della giustizia:

2005: + 10.000;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000.

Ministero degli affari esteri:

2005: + 25.000;
2006: + 25.000;
2007: + 25.000.

Ministero dell'istruzione università e ricerca:

2005: + 2.500.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: + 1.954.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: + 24.605;

2006: + 39.155;

2007: + 18.000.

Ministero della salute:

2005: + 50.000».

1.16

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «50.000 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «244.138 milioni» con le seguenti: «245.000 milioni»;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «40.307 milioni» con le seguenti: «41.000 milioni»;

sostituire le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.500 milioni»;

sostituire le parole: «234.307 milioni» con le seguenti: «235.000 milioni»;

sostituire le parole: «209.499 milioni» con le seguenti: «210.000 milioni»;

all'articolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia:

2005: + 746.418;

2006: + 607.018;

2007: + 436.948.

Di cui: limiti di impegno

2005: 10.000.

voce: Ministero della giustizia:

2005: + 10.000;

2006: + 20.000;

2007: + 20.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2005: + 25.000;

2006: + 25.000;

2007: + 25.000.

voce: Ministero dell'istruzione università e ricerca:

2005: + 2.500.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: + 1.954.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: + 24.605;

2006: + 39.155;

2007: + 18.000.

voce: Ministero della salute:

2005: + 50.000».

1.4

BRUTTI Paolo

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.448 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 310.000.

1.5

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.438 milioni di euro» e al comma 2 sostituire le parole: «40.307 milioni di euro» con le seguenti: «40.607 milioni di euro» e le parole: «23.999 milioni di euro» con le seguenti: «24.299 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Fondo agevolazioni per la ricerca)

1. Al Fondo agevolazioni per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono assegnate nuove risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori».

1.6

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.438 milioni di euro» e al comma 2 sostituire le parole: «40.307 milioni di euro» con le seguenti: «40.607 milioni di euro» e le parole: «23.999 milioni di euro» con le seguenti: «24.299 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella D, inserire la rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

– Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentive alle imprese. (Settore 2) (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – Cap. 7420):

2005: + 300.000;

2006: + 300.000;

2007: + 300.000.

1.7

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «49.338 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «40.307 milioni» con la seguente: «40.507» e le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.199».

e ancora conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2005: + 200.000;
2006: + 200.000;
2007: + 200.000.

1.8

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «49.238 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «40.307 milioni» con la seguente: «40.407» e le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.099».

e ancora conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.

1.9

VISERTA COSTANTINI

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.188 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 50.000.

1.10

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.188 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 50.000.

1.11

STANISCI

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.158 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 20.000.

1.12

CHIUSOLI

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.148 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 10.000.

1.13

MACONI

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.143 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero per i beni e le attività culturali, con il seguente importo:

2005: + 5.000.

1.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Accantonato

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero riduzioni della pressione fiscale» fino alla fine del comma.

1.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Accantonato

Al comma 4, sostituire le parole da: «ovvero riduzioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al presente comma, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente, sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.».

Art. 2.**2.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Respinto*Sopprimere l'articolo 2.**Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

2.38

MAGNALBÒ

Dichiarato inammissibile

All'elenco n. 1, di cui al comma 1, allegato alla presente legge, sopprimere le parole: «Quadrilatero Marche-Umbria SpA».

2.39

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

Respinto

All'elenco 1, dopo le parole: «Enti a struttura associativa» aggiungere le seguenti: «esclusi gli Ordini e i Collegi professionali e le relative Federazioni degli Ordini».

2.40

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

Respinto

All'elenco 1, dopo le parole: «Enti a struttura associativa» aggiungere le seguenti: «esclusi gli Enti a struttura associativa che non gravino sul bilancio dello Stato e che non percepiscano finanziamenti pubblici».

2.41

BUDIN, BORDON

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, all'elenco n. 1 ivi richiamato, la parola: «Regioni» è sostituita con le parole: «Regioni a statuto ordinario».

2.42

LIGUORI

Respinto

Al comma 1, nell'elenco n. 1, sostituire la voce: «Comuni e città metropolitane» con la seguente: «Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e città metropolitane».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente: «43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcoli intermedi e all'alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 30%, del 40% e del 30%».

2.43

CICOLANI

Dichiarato inammissibile

Nell'elenco 1, sopprimere le parole: «Autorità portuali».

2.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: «29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

2.3

PIROVANO, MONTI, CHINCARINI, TIRELLI, MORO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

All'articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) le disposizioni di cui alla precedente lettera d) non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti";

b) alla lettera d), sopprimere il numero 4-bis)».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

3) al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;

4) al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

2.4

PIROVANO, MONTI, CHINCARINI, TIRELLI, MORO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

All'articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, al numero 4-bis) sostituire le parole: "anno 2004" con le seguenti: "anno 2005"».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

3) al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;

4) al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

2.5

MORO, VANZO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai titolari di pensione spetta l'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente disposizione».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

3) al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;

4) al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

2.6

MORO, VANZO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito dalla legge n. 172 del 31 luglio 2002, all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005" e dopo le parole: "stato di disoccupazione" sono aggiunte le seguenti: "ed ai lavoratori frontalieri"».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

3) al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;

4) al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

2.7

MORO, VANZO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;*

5) *dopo il comma 45, aggiungere il seguente:*

«45-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro"».

2.8

MORO, VANZO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

2.9

MORO, VANZO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'incremento delle pensioni minime di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

2.10

MORO, VANZO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'incremento delle pensioni minime di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni».*

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».*

2.11

MORO, VANZO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ammortamento mutui,» inserire le seguenti: «ad eccezione per le spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis,»; dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Entro il 30 giugno 2005 il Ministero dell'economia e delle finanze conferisce a Sviluppo Italia Spa, in aumento di capitale, immobili statali suscettibili di valorizzazione turistica, per un importo, a valori catastali, non inferiore a 500.000.000 di euro».

All'articolo 31, sopprimere il comma 5.

All'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;*

3) *al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro»;*

4) *al comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;*

5) dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro"».

Aumento accisa prodotti alcolici; 103 milioni di euro a decorrere dal 2005.

2.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare una efficace attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'andamento dei conti pubblici e il rispetto del limite del 2 per cento sono sottoposti, con cadenza mensile, ad un monitoraggio da parte dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, istituita con DPCM 9 aprile 2003. A tal fine l'Alta Commissione è autorizzata a costituire al proprio interno una specifica sottocommissione a sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 del citato DPCM 9 aprile 2003. Detta sottocommissione deve verificare che il limite del 2 per cento sia posto nell'invarianza, in termini reali, dell'entità dei servizi e dei trasferimenti forniti ai cittadini, assicurando nel contempo la sua applicazione a tutti i capitoli di spesa interessati, provvedendo altresì ad un riesame delle necessità di spesa, con riferimento ai singoli capitoli di bilancio e prevedendo che nel medio periodo, il limite del 2 per cento non interferisca con un efficace utilizzo delle risorse pubbliche in relazione alle priorità dell'azione pubblica con particolare riferimento alle spese per investimenti. I risultati del monitoraggio di cui al presente comma sono trasmessi mensilmente al Governo il quale presenta al Parlamento, con cadenza semestrale, entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ciascun anno, un dettagliato rendiconto degli interventi adottati ai sensi del presente articolo nonché delle misure, anche

di carattere legislativo, necessarie per dare attuazione a quanto stabilito dal presente comma».

2.13

MORO, PIROVANO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «per gli organi costituzionali».

2.14

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «spese», sopprimere le parole: «per gli organi costituzionali».

2.15

FERRARA, LAURO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «organi costituzionali, inserire le seguenti: «e per il consiglio superiore della magistratura».

Conseguentemente

Nella Tabella A alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 400;

2006: - 400;

2007: - 400.

2.16

BOCO, MARTONE, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «interessi sui titoli di Stato», aggiungere le seguenti: «, per la cooperazione allo sviluppo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
- b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
- c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
- d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2.17

TESSITORE, ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, MONTICONE, FRANCO Vittoria,
PAGANO, D'ANDREA, CORTIANA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «diritti soggettivi» aggiungere le seguenti: «, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della nazione».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

«Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

2.18

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «diritti soggettivi», aggiungere le seguenti: «, per la cooperazione allo sviluppo».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
- b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
- c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
- d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2.19

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, MARINO, MARINI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «connesse a diritti soggettivi» aggiungere le seguenti: «, per gli interventi finalizzati al sostegno delle imprese del Mezzogiorno.

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 4;
- b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

2.20

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «diritti soggettivi» aggiungere le seguenti: «per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre del 60 per cento gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche.

2.21

MODICA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI, VITALI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «diritti soggettivi» aggiungere le seguenti: «, per il funzionamento delle università e degli enti pubblici di ricerca entro il limite dell'incremento annuo del fabbisogno finanziario come stabilito dall'articolo 8 comma 1, ultimo periodo».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole «per l'anno 2005» con le seguenti «a decorrere dall'anno 2005» e le parole «500» con le parole «700»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

2.22

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «diritti soggettivi» inserire le seguenti: «, per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca».

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

2.23

GIARETTA

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «, nonché per il funzionamento delle commissioni e autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287; 31 luglio 1997, n. 249; 14 novembre 1995, n. 481; 7

giugno 1974, n. 216; 12 giugno 1990, n. 146; 11 febbraio 1994, n. 109, 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 5%.

2.24

GIARETTA

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «, nonché per il funzionamento delle autorità per i servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481, nei limiti delle somme di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) della citata legge».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, Tabella A gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'eventuale onere.

2.25

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, BRUTTI PAOLO, GUERZONI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per gli investimenti infrastrutturali e per le opere pubbliche».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articoli 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
-

2.26

MORO, BRIGNONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni.».

2.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonché per gli investimenti finalizzati al recupero, alla salvaguardia, al restauro, alla valorizzazione e alla manutenzione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico e storico del patrimonio culturale statale.».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, alla tabella A ivi richiamata:

alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 70.000;
2006: - 70.000;
2007: - 70.000.

alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 70.000;
2006: - 70.000;
2007: - 70.000.

2.28

PASSIGLI

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle spese per la tutela e la promozione di beni e attività culturali».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

2.29

PASSIGLI

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle spese per istruzione».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

2.30

PASSIGLI

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle spese per ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

2.31

PEDRINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni».

2.32

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni».

2.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni non si applicano altresì alle spese inerenti la protezione della natura, la difesa del suolo, i vigili del fuoco, il soccorso pubblico e la difesa civile».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

2.34

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano altresì all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, per l'anno 2005 può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzione di personale».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

2.35

CARRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano altresì al CAI - Club Alpino Italiano - che, per l'anno 2005 può procedere nell'ambito delle proprie autonome risorse ed assunzioni di personale».

2.36

CAVALLARO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 3.

2.37

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano altresì al CAI (Club Alpino Italiano) che, per l'anno 2005, può procedere nell'ambito delle proprie autonome scelte ad assunzioni di personale».

2.0.1 (v. testo 2)

TAROLLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento dei risultati finanziari previsti dal presente articolo e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione pubblica delle elaborazioni necessarie per verificare la concreta osservanza da parte delle amministrazioni interessate di quanto previsto dal comma 3, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il

bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica composta da dieci componenti: due da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla Corte dei Conti, due dall'Istituto Nazionale di Statistica e due dal Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro. Alle riunioni partecipano un rappresentante del Senato della Repubblica e un rappresentante della Camera dei Deputati.

2. L'Alta Commissione di cui al comma 3-*bis* procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la corrispondenza tra l'andamento degli indicatori finanziari indicati nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. L'Alta Commissione con i suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda significativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l'anno in corso o per i successivi, provvede a darne immediata comunicazione al Parlamento, al Ministro dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

3. Per le proprie finalità, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l'Alta Commissione può avvalersi degli studi e degli apporti di analisi e scientifici provenienti dalle istituzioni di cui al comma 1, da istituti pubblici di ricerca e di studio in campo economico e finanziario, da organismi internazionali, nonché da organizzazioni sindacali e di categoria».

2.0.1 (testo 2)

TAROLLI

Accantonato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento dei risultati finanziari previsti dal presente articolo e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione pubblica delle elaborazioni necessarie per verificare la concreta osservanza da parte delle amministrazioni interessate di quanto previsto dal comma 3, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica composta da dieci componenti: due da parte

del Ministero dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla Corte dei Conti, due dall'Istituto Nazionale di Statistica e due dal Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

2. L'Alta Commissione di cui al comma 3-bis procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la corrispondenza tra l'andamento degli indicatori finanziari indicati nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. L'Alta Commissione con i suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda significativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l'anno in corso o per i successivi, provvede a darne immediata comunicazione al Parlamento, al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia.

3. Per le proprie finalità, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l'Alta Commissione può avvalersi degli studi e degli apporti di analisi e scientifici provenienti dalle istituzioni di cui al comma 1, da istituti pubblici di ricerca e di studio in campo economico e finanziario, da organismi internazionali, nonché da organizzazioni sindacali e di categoria».

2.0.2

ALBERTI CASELLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserire il seguente: "Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati a personale addetto all'assistenza a domicilio delle persone anziane non autosufficienti con certificazione di gravità, come previsto all'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nella misura del 25 per cento nel 2005, del 40 per cento nel 2006 e del 75 per cento nel 2007"».

Art. 3.**3.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Respinto*Sopprimere l'articolo 3.**Conseguentemente,*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei limiti 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva dal 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

3.2

MORO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ammortamento mutui» inserire le seguenti: «ad eccezione delle spese per consumi intermedi riferite esclusivamente al bilancio dello Stato di cui al comma 1-bis.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Per il triennio 2005-2007, le spese per consumi intermedi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri non possono essere superiori al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente».

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto agli articoli successivi».

All'articolo 31 sopprimere il comma 7.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti d'imposta)

1. I titolari di reddito d'impresa, gli esercenti arti e professioni e le società, soggetti agli studi di settore, titolari di crediti d'imposta non rimborsati dovuti in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, possono compensare i medesimi nella misura massima annua di 50.000 euro fino ad esaurimento del credito secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate degli estremi del credito da compensare.

2. In alternativa alla disposizione di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei crediti d'imposta non rimborsati, di cui al comma precedente, che deve essere rilasciata entro tre mesi dalla domanda. La certificazione ha valore di garanzia rilasciata dello Stato, mediante decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, con validità fino al rimborso del credito, da utilizzarsi ai fini della concessione di finanziamenti presso gli istituti di credito. La garanzia suddetta è concessa senza il beneficio della preventiva escussione.

3. Le persone fisiche, titolari di crediti d'imposta non rimborsati dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, possono compensare i medesimi in sede di dichiarazione dei redditi nella misura massima annua di 1.000 euro fino ad esaurimento del credito, avvalendosi anche delle procedure in materia di assistenza fiscale.

4. L'adesione alla compensazione di cui al presente articolo importa la rinuncia agli interessi sulle eccedenze di imposta non rimborsate.

5. Per la compensazione di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata per l'anno 2005 la spesa annua entro il limite di 600 milioni di euro. Per ciascuno degli anni 2006 e 2007 lo stanziamento è pari a 200 milioni di euro. Le compensazioni sono autorizzate dall'Agenzia delle entrate secondo il criterio dell'anzianità del credito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le modalità di attuazione della presente norma».

All'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari 550 milioni di euro».

Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2005: - 25.000;

Ministero degli affari esteri:

2005: - 50.000.

Conseguentemente: alla Tabella C apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze:

decreto legislativo 300/99 Art. 70, comma 2, Agenzia delle entrate:

2005: - 100.000;

2006: - 100.000;

2007: - 100.000;

«legge n. 468 del 1978 art. 9-ter:

2005: - 30.000.

Ministero degli affari esteri

legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

«legge n. 537 del 1993 art. 5 comma 1, u.p.b 4.1.2.11:

2005: - 25.000.

«decreto legislativo n. 204 del 1998 u.p.b. 4.2.3.4 - cap. 7236:

2005: - 25.000.

3.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido

di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

3.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «ridotte ai sensi» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

3.5

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

Centro di responsabilità: Amministrazione penitenziaria 4.2.3.1 - Edilizia di servizio:

CP: + 1.370.000;

CS: + 1.370.000.

Centro di responsabilità: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

1.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

1.2.3.2 - Beni mobili:

CP: - 370.000;

CS: - 370.000.

3.6

DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, alla nota di variazioni relativa alla Tabella n. 5 Stato di previsione del Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

4.2.3.4 - Altri investimenti:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

3.7

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero della Giustizia, categoria 2 l'U.P.B. 3.1.1.0 (Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – spese correnti – funzionamento) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 200 mila euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'Interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione – spese correnti – interventi – immigrati, profughi e rifugiati, è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.8

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero della Giustizia, categoria 2 l'U.P.B. 4.1.1.0 (Amministrazione penitenziaria – spese correnti – funzionamento) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 7 milioni di euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'Interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione – spese correnti – interventi – immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.9

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero della Giustizia, categoria 2 l'U.P.B. 4.1.2.1 (Amministrazione penitenziaria – spese correnti – interventi – mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'Interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione – spese correnti – interventi – immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.10

DANIELI Franco, MARINO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

3.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

6.1.5.4 - Fondo riserva consumi intermedi:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

8.1.1.1 - Uffici centrali:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

10.1.1.1 - Uffici centrali (Promozione e cooperazione culturale):

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

3.11

DANIELI Franco, MARINO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

3.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

11.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

3.12

DANIELI Franco, MARINO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

6.1.1.1 - Uffici centrali:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

8.1.1.1 - Uffici centrali:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

6.1.5.4 - Fondo riserva:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

11.1.2.2 - Collettività italiana all'estero:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

3.13

DANIELI Franco, MARINO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

3.14

DANIELI Franco, MARINO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 - Funzionamento:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

12.1.1.2 - Solidarietà internazionale:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

3.15

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, SALVI, ZAVOLI

Respinto

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero degli affari esteri, categoria 2, l'U.P.B. 10.1.1.1 (Promozione e cooperazione culturale - Spese correnti - Funzionamento - Uffici centrali) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione - spese correnti - interventi - immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.16

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, SALVI, ZAVOLI

Respinto

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero degli affari esteri, categoria 2, l'U.P.B. 11.1.1.0 (Italiani all'estero e politiche migratorie - Spese correnti - Funzionamento) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di 1 milione di euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione - spese correnti - interventi - immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.17

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, SALVI, ZAVOLI

Respinto

Al comma 1, nell'elenco 2 ivi richiamato, nella rubrica Ministero degli affari esteri, categoria 2, l'U.P.B. 11.1.2.3 (Italiani all'estero e politiche migratorie - Spese correnti - Funzionamento - Contributi ad enti ed altri organismi) è incrementata, sia in termini di competenza che di cassa, di centomila euro.

Conseguentemente, nella rubrica Ministero dell'interno, l'U.P.B. 4.1.2.5 (Libertà civili e immigrazione - spese correnti - interventi - immigrati, profughi e rifugiati) è ridotta, sia in termini di competenza che di cassa, del medesimo importo.

3.18

DANIELI Franco, MARINO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

6.1.5.4 - Fondo riserva consumi intermedi:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

3.19

DANIELI Franco, MARINO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

8.1.1.1 - Uffici centrali:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

10.1.1.2 - Istituzioni culturali e scolastiche all'estero:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

3.20

DANIELI Franco, MARINO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

8.1.1.1 - Uffici centrali:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

17.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

3.21

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 1.000;

CS: - 1.000.

5.1.1.1 - Pubblica sicurezza - Spese correnti - Funzionamento:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.22

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 1.000;

CS: - 1.000.

5.1.1.2 - Pubblica sicurezza - Formazione e addestramento:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.23

CAMBURSANO

Respinto

Al comma 1, all'elenco 2 ivi allegato, alla rubrica Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base di cui alla relativa Nota di variazioni, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.1 - Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Spese correnti - Funzionamento:

CP: - 1.000;

CS: - 1.000.

5.1.1.3 - Pubblica sicurezza - Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

3.24

MORO

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per consumi intermedi non avente natura obbligatoria sono solo per l'anno 2005 ulteriormente ridotte in misura da assicurare minori spese pari a 1.200 milioni di euro.

All'articolo 16, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il triennio 2005-2007, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi compresi i Corpo di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2004 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000,

n. 331. Le presenti limitazioni non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali in carenza di organico, fatta eccezione per le province ed i comuni che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché del personale medico ed infermieristico del Servizio sanitario nazionale.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni del personale docente delle università e delle scuole di ogni ordine e grado nonché dei ricercatori degli enti ed istituzioni di ricerca. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino all'importo di euro 200.000 i costi di cui al comma 1, lettera b), nn. 1), 3) e 4)"».

All'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti per gli anni 2005 e 2006 previsti dalla Tabella C fino al 5 per cento.

3.25

MORO

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per consumi intermedi non avente natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in misura da assicurare minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007».

Conseguentemente al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole da: «in ogni caso» fino alla fine del comma.

Alla Tabella C le unità revisionali di base di parte corrente sono ridotte fino ad un importo pari al 5 per cento.

3.26

BOLDI

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per consumi intermedi non avente natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in misura da assicurare minori spese pari a 435 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007».

Conseguentemente dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *b*), sostituire il primo periodo con il seguente: "Le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

3.27

MORO

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per consumi intermedi non avente natura obbligatoria sono ridotte in misura pari al 2,5 per cento».

Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente)

1. A decorrere dall'anno 2005, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del presente comma».

3.28

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

3.29

RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, BOCO, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 3.

3.30

FAVARO, GIARETTA, RIPAMONTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

3.31

EUFEMI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004» con le seguenti: «deve essere ridotta al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004».

3.32

BATTAGLIA Antonio, TOFANI, MEDURI

Accantonato

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni del presente comma, sono dichiarati estinti anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile e amministrativa connesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338».

3.33

BATTAGLIA Antonio, TOFANI, SALERNO, BOBBIO

Accantonato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1994, n. 338, anche nell'ipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

4-ter. La norma di cui al comma 4-bis si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-quater. Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge sono comunque dichiarati estinti, anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile e amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338».

3.34

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

3.35

CAVALLARO

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «esclusi comuni, province, comunità montane e loro unioni e le regioni, i quali nell'ambito della propria autonomia assumono con appositi atti regolamentari e di organizzazione misure atte a contenere la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto».

Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 900 milioni di euro».

3.36 (v. testo 2)

EUFEMI

Al comma 5, sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

3.36 (testo 2)

EUFEMI

Accolto

Al comma 5, sostituire le parole: «superiore 90 per cento» con le seguenti: «superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento».

3.37

IL RELATORE

Accolto

Al comma 5, sostituire le parole: «mezzi di trasporto» con le seguenti: «autovetture» e al comma 6, sopprimere le parole: «ovvero a specifiche tipologie di mezzi di trasporto».

3.38

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «mezzi di trasporto», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento».

3.39

RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, BOCO, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «mezzi di trasporto», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

3.40

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «mezzi di trasporto», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento».

3.41

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'esclusione delle autoambulanze e dei mezzi necessari all'attività dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «Per l'anno 2005» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

3.42

PALOMBO

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004», aggiungere le seguenti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle Forze armate e alle Forze di polizia, tenuto conto delle particolari esigenze inerenti al servizio espletato».

3.43

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono mantenere la spesa per l'acquisto, il noleggio e l'esercizio di mezzi di trasporto ospedalieri, quali ambulanze, ed ogni altro mezzo utile al trasporto di materiale sanitario, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, uguale a quella sostenuta nell'anno 2004».

3.44

MODICA

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «mezzi di trasporto», aggiungere le seguenti: «o loro specifiche destinazioni».

3.45

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle riassegnazioni disposte in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativamente alle somme versate da società o altri soggetti di diritto privato, in forza di nuove convenzioni, che prevedano contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste per l'anno 2004 e sempre che le convenzioni non comportino, per l'amministrazione, impegni a tempo indeterminato».

Art. 4.**4.1**

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

4.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «6.550 milioni» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «10.000 milioni di euro».

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

4.3

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

4.3a

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «della legge obiettivo» e, dopo le parole: «articolo 13, comma 1,» inserire le seguenti: «i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione».

4.4

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti, di cui al comma 1, pari a 7.900 milioni di euro» con le seguenti: «In deroga alle disposizioni di cui al comma 1»; e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 45 per cento della spesa ordinaria in conto capitale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

4.4a

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «i predetti limiti settoriali» con le seguenti: «i limiti settoriali di cui al comma 1, lettere a), b) e c)».

4.5

PASSIGLI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire la parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

4.6

PASSIGLI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire la parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

4.7

VIVIANI, GUERZONI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il complesso delle spese di cui ai commi 2 e 3, è calcolato, unicamente per la gestione di competenza, al netto delle:

a) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

b) spese per trasferimenti destinati alle pubbliche amministrazioni individuate in applicazione del presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Art. 5.**5.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere l'articolo 5.**Conseguentemente:*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

5.2

CAVALLARO

Dichiarato inammissibile*Sopprimere l'articolo*

5.2a

IL GOVERNO

Accantonato*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato - inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge - non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.A., le Agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007».

5.2a/1RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
MARTONE, ZANCAN**Accantonato**

All'emendamento 5.2a, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267,» aggiungere le seguenti: «gli Enti parco nazionali.»

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.800;

2006: - 5.800;

2007: - 5.800.

5.3

BETTAMIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.4

SEMERARO, PONTONE, CURTO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.5

EUFEMI, IERVOLINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.6

MORO, VANZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» aggiungere le seguenti: «gli enti del sistema camerale.».

5.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267,» aggiungere le seguenti: «gli Enti parco nazionali.»

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.800;
2006: - 5.800;
2007: - 5.800.

5.8

PASSIGLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «di ciascun bimestre.»

5.9

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva

del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

5.10

GIARETTA

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tali limiti non si applicano ai pagamenti per investimenti in infrastrutture da parte degli enti di cui al periodo precedente».

Consequentemente all'articolo 6, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«e) spese per investimenti in infrastrutture».

Consequentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 5 per cento.

5.11

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 6.**6.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

Conseguentemente, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.2

VITALI, GUERZONI, LEGNINI

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6. - (*Patto di stabilità interno per gli enti territoriali*). - 1. Per le regioni a statuto ordinario restano confermate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e di cui al comma 50 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per l'esercizio 2006 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2006.

3. A decorrere dall'anno 2005 non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le Regioni a statuto ordinario, di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge n. 405 del 2001. Le somme erogate

alle aziende di trasporto pubblico locale per il rinnovo dei contratti del personale.

4. Sono autorizzate deroghe all'applicazione del Patto di stabilità interno per le Regioni e gli enti locali a fronte di calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

6.3

VICINI, VITALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti» fino alle parole: «superiore a 10.000 abitanti» con il seguente: «i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».

6.4

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU, LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti» fino alle parole: «superiore a 10.000 abitanti» con le seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

6.5

VICINI, VITALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti» sino alle parole: «superiore a 10.000 abitanti» con le seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «650 milioni di euro».

6.6

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU, LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti» fino alle parole: «superiore a 10.000 abitanti» con le seguenti: «i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

6.7

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, sostituire la cifra: «3.000» con: «15.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.8

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, sostituire la cifra: «3.000» con: «10.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.9

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

Conseguentemente, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

- b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
- c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.10

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con popolazione superiore a 3.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

6.11

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, LEGNINI

Respinto

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con popolazione superiore a 3.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui

tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

6.12

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA, LEGNINI

Respinto

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con popolazione superiore a 3.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «680 milioni di euro».

6.13

PEDRINI, LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 3.000 abitanti,» con le seguenti: «superiore a 5.000 abitanti,».

6.14

EUFEMI, LEGNINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 200.000;
2006: – 200.000;
2007: – 200.000.

6.15

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «5.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.16

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «unioni di comuni con popolazione superiore a» sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «30.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.17

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «unioni di comuni con popolazione superiore a» sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «20.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.18

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «unioni di comuni con popolazione superiore a» sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «15.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.19

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, BASSO, GUERZONI, LEGNINI

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinate ai sensi del comma 4, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabili dal presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre del 2 per cento gli accantonamenti di parte corrente previsti per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 relativi a tutte le rubriche.

6.20

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, BASSO, GUERZONI, LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinate ai sensi del comma 4, per ciascuna Provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore ai 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua media del triennio 2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabili dal presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre dell'1 per cento gli accantonamenti di parte corrente previsti per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 relativi a tutte le rubriche.

6.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale», nonché alla lettera b), sopprimere le parole: «e in conto capitale».

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.22

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale».

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale»;

sopprimere il comma 6.

all'articolo 43, Tabella B, sopprimere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

dopo l'articolo 43, aggiungere i seguenti:

«Art. 43-bis.

(Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è do-

vuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere alle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta».

«Art. 43-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.23

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale».

Conseguentemente:

al medesimo articolo:

al comma 4, alinea, sopprimere le parole: «quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale»;

sopprimere il comma 6.

dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui ta-

bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

6.24

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al primo periodo del comma 2, eliminare le parole: «e delle spese di conto capitale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

6.25

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al primo periodo del comma 2, eliminare le parole: «e delle spese di conto capitale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

6.26

PASSIGLI, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.27

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.28

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche: alla lettera a), sopprimere le parole: «per ciascuna provincia»; indi, alla medesima lettera a) sopprimere i numeri 1) e 2).

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma 4», aggiungere le seguenti: «e per ciascuna provincia».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. All'allegato 1°, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro"».

6.29

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «15.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.30

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «3.000» con la seguente: «10.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.31

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «3.000» con l'altra: «10.000».

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.32

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «3.000» con l'altra: «5.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.33

EUFEMI, LEGNINI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

Conseguentemente alla Tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 200.000;

2006: - 200.000;

2007: - 200.000.

6.34

PEDRINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «superiore a 3.000 abitanti,» con le seguenti: «superiore a 5.000 abitanti,».

6.35

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA,
KOFER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

*Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti:
«40.000 abitanti».*

*Conseguentemente alla Tabella A alla voce: Ministero dell'interno,
apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

6.36

PICCIONI

Respinto

*Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti:
«40.000 abitanti».*

*Conseguentemente alla Tabella A alla voce: Ministero dell'interno,
apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

6.37

MAFFIOLI, TAROLLI, CICCANTI

Respinto

*Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti:
«40.000 abitanti».*

*Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A alla voce: Ministero
dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

6.38

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «comunità montana con popolazione superiore a» sostituire la cifra: «10.000» con l'altra: «30.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.39

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «comunità montana con popolazione superiore a» sostituire la cifra: «10.000» con l'altra: «20.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.40

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

Conseguentemente all'articolo 37, Tabella A alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

6.41

PICCIONI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

6.42

MAFFIOLI, TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

6.43

CHIRILLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «Per gli» fino a: «18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «Per gli stessi fini di cui al comma 1: a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua sostenuta nel 2003, incrementata del 4 per cento limitatamente agli enti locali che nello stesso anno hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media procapite della classe demografica di appartenenza è incrementata del 2 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolate e le unioni di comuni di cui al comma 1 l'incremento è del 4 per cento. Per l'individuazione della spesa media annuale si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l'individua-

zione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 5 per cento.

6.44

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, lettera a) primo periodo sostituire le parole: «11,5 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.45

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, lettera a) primo periodo sostituire le parole: «11,5 per cento» con le seguenti: «12 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.46

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, lettera a), al secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'11,5 per cento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «del 15 per cento».

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.47

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, lettera a) secondo periodo dopo le parole: «unioni di comuni di cui al comma 1» sostituire le parole: «11,5 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.48

MONTAGNINO, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, D'ANDREA

Respinto

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «in conto competenza e in conto residui», aggiungere le seguenti: «fermo restando che il suo ammontare, dopo l'applicazione degli incrementi dell'11,5 o del 10

per cento, non potrà essere inferiore alla media degli impegni del triennio aumentata dello 0,5 per cento».

6.49

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali».

6.50

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali».

6.51

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 2, lettera a), il numero 1) è sostituito dai seguenti:

«1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 300 Kmq.;

1-bis) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 300 Kmq.»

Al comma 2, lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

«2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 300 Kmq;

2-bis) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 300 Kmq.»

6.52

PEDRINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera a), sopprimere il punto 3).

6.53

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, al termine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «In alternativa l'ente ha facoltà di determinare per l'anno 2005 il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale in misura non superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003, incrementato del 4,8 per cento».

6.54

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, al termine della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «In alternativa l'ente ha facoltà di determinare per l'anno 2005 il complesso delle spese correnti e delle spese di conto capitale in misura non superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003, incrementato del 4,8 per cento».

6.55

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente:

1. La lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura

doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a), non si applicano ai comuni che predispongano un piano di incentivi per i proprietari degli immobili situati nel territorio comunale, nonché di interventi per gli immobili di proprietà comunale, finalizzato a:

a) realizzare idonee opere di coibentazione dell'involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10 per cento purché realizzate secondo i criteri di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzando pannelli solari piani;

d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;

e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;

g) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;

h) sorgenti luminose aventi un'efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell'unità immobiliare.

2-ter. Il ministro delle attività produttive, di concerto con il ministro dell'ambiente, stabilisce i criteri di valutazione del piano di interventi di cui al comma 2-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di in posizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.57

GUASTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il precedente comma 2 non si applica alle spese che gli enti di cui al comma 1 sostengono per la realizzazione di opere finanziate nel-

l'ambito della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relativi decreti attuativi, nonché per gli interventi straordinari volti all'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi necessari per assicurare la funzionalità dell'Agenzia Europea per la sicurezza alimentare e, in particolare, per gli interventi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2004, n. 164».

6.58

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 dele legge 8 novembre 2000, n. 328, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i soggetti minori per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, i comuni sopra i 5.000 abitanti nei quali essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informati, assumono gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. Per i comuni minori di 5.000 abitanti gli obblighi connessi all'integrazione economica vengono assunti direttamente dalla Regione"».

6.59

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente:

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.60

PASSIGLI

Respinto

Al comma 3, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale», conseguentemente nel secondo periodo sopprimere le parole: «e in conto capitale» e nel comma 4 sopprimere le parole: «quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.61

CAVALLARO

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole: «e delle spese in conto capitale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.62

PEDRIZZI, SALERNO, GRILLOTTI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003» con le seguenti: «alla corrispondente spesa annua mediante sostenuta nel triennio 2001-2003».

6.63

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003» con le seguenti: «alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003».

6.64

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «4,8 e 2» con la seguente: «7».

Conseguentemente:

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così

come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.65

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «4,8 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente:

al secondo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alla regolazione debitorie.

6.66

ULIVI, DEMASI, COZZOLINO

Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito

con la legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

6.67

TOFANI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le regioni Molise e Sicilia il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato altresì al netto delle spese per gli investimenti effettuati per la ricostruzione a seguito delle calamità naturali del 2002».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

6.68

CHIRILLI

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Spese finanziate con trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea e degli Enti che partecipano al patto di stabilità interno».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1 lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

6.69

Izzo

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) spese sostenute per interventi nel settore della sicurezza in attuazione della delibera CIPE n. 19 del 2004, a valere sui fondi attribuiti dal Ministero dell'interno ai fini della diffusione della legalità e della tutela della sicurezza pubblica».

6.70

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) le spese sostenute a fronte di trasferimento di funzioni e deleghe da parte di altri enti ed organismi aderenti al patto, nella corrispondente misura.»

Conseguentemente, all'articolo 42 dopo il comma 47, inserire i seguenti:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47-ter. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

6.71

VITALI, VIVIANI, GUERZONI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) le spese sostenute a fronte di trasferimento di funzioni e deleghe da parte di altri enti ed organismi aderenti al patto, nella corrispondente misura.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.72

GUERZONI, VIVIANI, VITALI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) spese in conto capitale sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.73

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«g) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da Enti che partecipano al Patto di stabilità interno».

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

6.74

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«g) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da Enti che partecipano al Patto di stabilità interno».

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

6.75

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) le spese di investimento finanziate in tutto o in parte con specifici trasferimenti provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e da Enti che partecipano al Patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, inserire i seguenti:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47-ter. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro»».

6.76

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 4 aggiungere la seguente lettera:

«g) spese per interessi passivi sull'indebitamento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento»:

6.77

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 4 aggiungere la seguente lettera:

«g) spese per interessi passivi sull'indebitamento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento»:

6.78

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) spese per interessi passivi sull'indebitamento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

6.79

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«g) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui

tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

6.80

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«g) spese per oneri derivanti da sentenze e debiti fuori bilancio, da indennizzi a seguito di operazioni di rinegoziazione e da altre operazioni straordinarie».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

Art. 42-bis.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

6.81

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti lettere: f-bis) spese in conto capitale; f-ter) spese per il funzionamento dei servizi sociali e dei servizi a domanda individuale.

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per

le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.82

PASSIGLI

Respinto

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera f-bis): «spese per il sostegno ad imprese partecipate da università o altri enti pubblici di ricerca nati negli ultimi cinque anni».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.

6.83

PASSIGLI

Respinto

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera f-bis): «spese per il sostegno ad imprese partecipate da università o altri enti pubblici di ricerca nati negli ultimi cinque anni».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:

2005: – 100.000;

2006: – 100.000;

2007: – 100.000.

6.84

MACONI, PILONI, PIATTI, PIZZINATO, BASSO, GUERZONI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) esclusivamente per i Comuni, le spese per nuove funzioni delegate dalle regioni e dallo Stato, assunte a partire dall'anno 2004».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente: «Art. 42-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) – 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.85

ZANDA, SOLIANI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) i contributi e gli investimenti in favore di enti e istituzioni culturali, per lo svolgimento di attività di utilità sociale e di promozione dei beni culturali nel territorio dell'ente locale;».

Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente: «17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavo-

rati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è aumentata nella misura del 15 per cento».

6.86

CHIRILLI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) Spese per lo svolgimento delle elezioni amministrative, per interessi passivi e quelle dipendenti dalla presentazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

6.87

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) spese per le politiche sociali e per la tutela ambientale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:

Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

6.88

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Spese connesse alla tutela ambientale e alla salvaguardia dei beni culturali.

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, inserire i seguenti: «47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

47-ter. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato» sono sostituite dalle seguenti: Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

6.89

COLLINO, MASSUCCO, MUGNAI, PONTONE, SEMERARO

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 21-bis, come modificato dal decreto legge 12 luglio 2004 n. 168 recante "interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito con la legge 30 luglio 2004 n. 191 dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

c) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

d) i cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

6.90

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sopprimere le parole: «limitatamente all'anno 2005».

6.91

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sopprimere le parole: «limitatamente all'anno 2005».

6.92

PEDRINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, in fine, dopo le parole: «cofinanziate da fondi europei» aggiungere le seguenti: «e dagli accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni».

6.93

MORO, BRIGNONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, dopo le parole: «fondi europei» aggiungere le seguenti: «e degli accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni».

6.94

ZANOLETTI, TAROLLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, dopo le parole: «cofinanziate dai fondi europei» aggiungere in fine le altre: «e degli accordi di programma in fase di realizzazione a seguito di intese istituzionali Stato-Regioni».

6.95

TAROLLI, CICCANTI, MAFFIOLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, infine, aggiungere: «e delle spese per oneri derivanti da sentenze e da indennizzi dovuti a seguito di operazioni di rinegoziazione».

6.96

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, in fine, aggiungere: «e delle spese per oneri derivanti da sentenze e da indennizzi dovuti a seguito di operazioni di rinegoziazione».

6.97

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.98

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 6.

6.99

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe o da operazioni di recupero dell'evasione fiscale nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dimissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari, erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:
Art. 42-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

6.100

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe o da operazioni di recupero dell'evasione fiscale nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dimissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari, erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:
Art. 42-bis. - 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'im-

posta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

6.101

DE CORATO, GRILLOTTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 e 3 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da dismissioni patrimoniali, da alienazione di beni mobili ed immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità».

6.102

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: «e nei limiti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.103

CAVALLARO

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e di liberalità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:

Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

6.104

RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, BOCO, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole da: «dei proventi derivanti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali».

6.105

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «alienazioni di beni immobili, nonché delle».

6.106

EUFEMI, IERVOLINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, riga 5, dopo le parole: «mobili, immobili» aggiungere le seguenti: «di partecipazioni azionarie o di imprese municipalizzate».

6.107

PEDRIZZI, SALERNO, GRILLOTTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, riga 5, dopo le parole: «mobili, immobili» aggiungere le seguenti: «di partecipazioni azionarie o di imprese municipalizzate».

6.108/1

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Accantonato

All'emendamento 6.108, sopprimere il comma 5.

6.108

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e dei proventi derivanti in applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Devoluzione delle eredità senza successibili ai comuni)

1. All'articolo 565 del codice civile, le parole: "allo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586".

2. Il capo III del titolo II del Libro secondo del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo III della successione dei comuni.

Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza*). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta: per i beni immobili,

al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

Nel caso di residenza all'estero, l'eredità di competenza è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati".

3. Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, come modificato, per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico. Nel bilancio del comune deve essere prevista un'apposita voce dalla quale risultino espressamente le entrate derivanti dall'attribuzione delle eredità giacenti.

4. Con gli stessi proventi di cui al comma 3, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

5. Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità ad enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 3.

Conseguentemente alla Tabella C alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo 300 del 1999 - art. 70, comma 2 (Ag. Fiscali) (6,1,2,8 - Ag dell'entrate - cap. 3890) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

6.109

TAROLLI, CICCANTI, MAFFIOLI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e liberalità» aggiungere le seguenti: «o con altri proventi anche una tantum».

6.110

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e liberalità» aggiungere le seguenti: «o con altri proventi anche una tantum».

6.111

FABRIS, D'AMBROGIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

6-bis. Agli enti locali che nel prossimo triennio (2005-2008) procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 2 e l'acquisizione delle corrispondenti risorse finanziarie ad un tasso più agevolato nelle seguenti misure:

fino al 20% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

fino al 30% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

fino al 40% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

6-ter. Le operazioni di fusioni, incorporazione e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali».

6.112

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Agli enti locali che nel prossimo triennio (2005-2008) procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 2 e l'acquisizione delle

corrispondenti risorse finanziarie ad un tasso più agevolato pari a... nelle seguenti misure:

fino al 20% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

fino al 30% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

fino al 40% del valore del patrimonio netto derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusioni, incorporazione e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali».

6.113

CAVALLARO

Respinto

Sopprimere il comma 7.

6.114

CAVALLARO

Respinto

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. al fine di consentire a comuni, province, comunità montane ed unioni di comuni di realizzare interventi straordinari nella materia del risanamento ed il recupero dell'ambiente e la tutela dei beni culturali è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di uro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di tali interventi.

9. I finanziamenti sono destinati esclusivamente a concorrere in tutto o in parte agli interventi realizzati da comuni, province, comunità montane ed unioni di comuni nei rispettivi territori.

10. A tal fine il MInistro dell'economica con proprio decreto, sentita la conferenza delle regioni, provvede entro sessanta giorni al riparo di tali somme tra le regioni, mediante ripartizione che tenga conto della disponibilità delle singole regioni di incrementare con proprie risorse finanziarie il Fondo speciale.

11. Le regioni provvedono a ripartire le relative risorse finanziarie entro i successivi sessanta giorni, sulla base di progetti preliminari presentati dagli enti richiedenti il finanziamento e previa redazione di criteri per l'ammissione al finanziamento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.115

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.116

PASSIGLI

Respinto

Al comma 8, all'ultimo periodo dopo le parole: «e il recupero dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «nonché anche da altri soggetti pubblici o privati».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

6.117

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere il comma 9.**Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.118/1

MORO

Accantonato

Sostituire le parole: «dall'interno» ovunque ricorrano con le seguenti: «dell'economia e delle finanze».

6.118/2

MORO

Accantonato

Sostituire le parole: «Il Ministro dell'interno, di concerto», *con le seguenti:* «Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e».

6.118/3

D'ANDREA

Accantonato

Dopo le parole: «con proprio decreto», *aggiungere le seguenti:* «tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di fare fronte agli impegni assunti all'atto della immissione dei siti e delle località nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO».

6.118

IL GOVERNO

Accantonato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dei beni e delle attività culturali e dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 8 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'interno provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti locali».

6.119

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 9 sopprimere le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto» *e sostituire con le seguenti:* «con decreto del Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sono individuati».

6.120

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 9 sopprimere le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto» e sostituire con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali sono individuati».

6.121

IZZO

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le parole: «Ministero dell'interno».

6.122

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 10.

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica

sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.123

CAVALLARO

Respinto

Sopprimere il comma 10.

6.124

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

al comma 10, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

6.125

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 10, sostituire la parola: «trimestralmente» con la seguente: «annualmente».

Conseguentemente,

1. All'atto Senato 3223, articoli 43, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
2. È soppresso il comma 4 dell'articolo 35 A.S. 3223.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.126

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.127

CAVALLARO

Respinto

Sopprimere il comma 11.

6.128

NOCCO

Accantonato

Dopo il comma 12, aggiungere infine i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 239, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) comunicazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle gravi irregolarità di gestione, contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le conseguenti misure correttive segnalate dall'organo di revisione medesimo».

12-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis.* Le strutture di cui al comma 6 comunicano anche alla Corte dei conti, ai fini dell'esercizio dell'attività del controllo successivo sulla gestione, i risultati dell'attività svolta».

6.129

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere i commi 13, 14 e 15.

Conseguentemente,

1. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.130

PASSIGLI

Respinto

Al comma 13, alla lettera b) alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «in misura superiore al 50 per cento del turn over dell'anno».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcolide etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

«Art. 42-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.131

PASSIGLI

Respinto

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

6.132

CAVALLARO

Respinto

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.133

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente,

1. All'Atto Senato 3223, articoli 43, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. È soppresso il comma 4 dell'articolo 35 A.S. 3223.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.134

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 16, sostituire le parole: «al comma 4» con le seguenti: «al comma 2».

6.135

CAVALLARO

Respinto

Sopprimere il comma 17.

6.136

MORO, MONTI

Respinto

Al comma 17, dopo la parola: «(UNCCEM)», aggiungere le seguenti: «e altre associazioni riconosciute».

6.137

BORDON, BUDIN

Respinto

Sostituire i commi 18, 19 e 20 con il seguente:

18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono, per il rispettivo territorio, ad assicurare il rispetto degli obblighi comunitari ed il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito delle competenze attribuite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione secondo i criteri, le modalità e le procedure definiti con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Fino alla data di entrata in vigore delle predette norme di attuazione statutarie, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il ministero dell'economia e delle finanze, previa proposta da presentare da parte di ciascuna di esse entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei saldi di bilancio rilevanti per il conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute a mantenere il medesimo saldo concordato con riferimento al precedente esercizio finanziario, corretto del tasso programmato di inflazione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo per gli enti locali e per gli enti ed organismi strumentali dei rispettivi territori, nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

6.138

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007».

6.139

BUDIN, BORDON

Respinto

Al comma 18 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

6.140

PASSIGLI

Respinto

Al comma 18, sopprimere l'ultimo periodo.

6.141

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 18, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti i flussi di cassa in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al triennio 2005-2007».

6.142

BUDIN, BORDON

Respinto

Al comma 19 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

6.143

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.144

BUDIN, BORDON

Respinto

Al comma 20, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

6.145

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 21, sopprimere, in fine, le parole: «e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge».

6.146

CAVALLARO

Respinto

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.147

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Accantonato

Sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 22.

6.148

VICINI, VITALI, BASSO, GUERZONI

Accantonato

Sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 22.

6.149

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 22, sopprimere le parole da: «In ogni caso» fino a: «Corte dei Conti».

6.150

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 22, sopprimere le parole da: «In ogni caso» fino a: «Corte dei Conti».

6.151

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. L'affidamento da parte degli enti locali, di incarichi e consulenze di cui al comma precedente, può coinvolgere anche associazioni *no profit*, ferme restando tutte le garanzie previste dal comma precedente.

6.152

GUERZONI, VIVIANI, VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitale, di seguito indicato:

1) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6.153

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Sopprimere il comma 23.

6.154

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto*Sopprimere il comma 23.*

6.155

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere il comma 23.**Conseguentemente,*

1. All'A.S. 3223, articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

È soppresso il comma 4 dell'articolo 35 A.S. 3223.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.166RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Respinto***Sopprimere il comma 23.*

6.167

CHINCARINI, MORO

Respinto*Sopprimere il comma 23.*

6.168

TAROLLI, CICCANTI, MAFFIOLI

Respinto*Sopprimere il comma 23.*

6.169

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. I proventi del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui al Titolo II, delle sanzioni di cui al Titolo IV capi II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e quelli derivanti da mancata cessione di aree dovute ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, sono versati in conti vincolati presso la tesoreria del comune secondo i seguenti criteri:

a) i proventi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e quelli delle sanzioni in un conto vincolato alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione e all'acquisizione di aree destinate ad uso pubblico dagli strumenti urbanistici;

b) i proventi commisurati al costo di costruzione in un conto vincolato al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e all'incentivazione dell'utilizzo di soluzioni costruttive bioclimatiche e all'uso di fonti energetiche rinnovabili;

c) i proventi della mancata cessione di aree dovute ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in un conto vincolato all'acquisizione di aree destinate ad un uso pubblico dagli strumenti urbanistici».

Conseguentemente,

1. La lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di

cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.170 (v. testo 2)

CAVALLARO

Al comma 23, sopprimere le parole: «entro il limite del 50 per cento».

6.170 (testo 2)

CAVALLARO, VITALI, IZZO, CICCANTI, CADDEO, LEGNINI, BATTAGLIA Giovanni, MINARDO

Accantonato

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per l'anno 2005 e del 50 per cento per il 2006».

6.171

MINARDO

Assorbito da 6.170 (testo 2)

Al comma 23, sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «70 per cento comprendendo anche le spese relative agli emolumenti del personale dipendente e l'eventuale istituzione di nuovi servizi necessari alla funzionalità dell'ente».

6.172

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Sopprimere i commi 24 e 25.*

6.173

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto*Sopprimere i commi 24 e 25.*

6.174

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto*Sopprimere i commi 24 e 25.*

6.175

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere il comma 24.**Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.176

CAVALLARO

Respinto*Al comma 24, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.177

CAVALLARO

Respinto

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «22 per cento»..

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.178

CAVALLARO

Respinto

Al comma 24, lettera a), sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «20 per cento»..

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.179

CAVALLARO

Respinto

Al comma 24, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.180

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.181

CAVALLARO

Respinto

Sopprimere il comma 25.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.182

PASSIGLI

Respinto

Sopprimere il comma 25.

6.183

LIGUORI

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, ai fini del recupero dei centri storici e della promozione turistica nei piccoli comuni, per l'anno 2005 le province, i comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti Spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per il concorso alla ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, nel territorio dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Per le finalità di cui al presente comma, gli enti locali comunicano il CIPE

e alla Cassa depositi e prestiti Spa le spese e i progetti cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

6.184

LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento vengono computate in aggiunta al totale dei primi tre titoli dell'entrata, come risultanti dall'ultimo consuntivo regolarmente approvato, le entrate relative ai servizi esternalizzati dal 1999, come risultanti dal consuntivo del 1999 stesso».

6.185

FORLANI, CICCANTI

Respinto

Sopprimere i commi 26 e 28.

Conseguentemente, sono ridotte per una somma complessiva di pari importo tutte le voci contenute nella tabella C.

6.186

CAVALLARO

Respinto

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.187

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Sopprimere il comma 26.*

6.188

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto*Sopprimere il comma 26.*

6.189

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto*Sopprimere il comma 26.*

6.190

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere il comma 27.*

Conseguentemente:

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.191 (v. testo 2)

FERRARA, LAURO

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità del personale di cui al presente articolo, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, salvo il rispetto del patto di stabilità interno. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano attualmente servizio ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria».

6.191 (testo 2)

FERRARA, LAURO

Ritirato

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità del personale di cui al presente articolo, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, salvo il rispetto del patto di stabilità interna. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si

siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano attualmente servizio ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria».

6.192

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 27, sopprimere le parole da: «e, per gli enti locali» fino alla fine del comma.

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.193

CURTO

Accantonato

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Il comma 1 dell'articolo del decreto legislativo del Ministero dell'interno 28 febbraio 2001, n. 67, modificativo dell'articolo 68 del decreto di inquadramento (Riammissione in servizio) è così modificato:

"Il personale appartenente ai ruoli 'ispettori', 'sovrintendenti' e 'appuntati' e 'finanziari' della Guardia di Finanza, già posti in congedo a domanda, può ottenere la riammissione in servizio purchè sia in possesso dell'idoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non siano trascorsi alla data di presentazione della domanda di riammissione più di cinque anni dalla data del congedo e purchè non abbia superato l'età pensionabile"».

Agli oneri derivanti da tale emendamento si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate all'articolo 70 comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Finanziamento agenzie fiscali).

6.194

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. All'articolo 35 sopprimere il comma 4.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.195

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. I segretari in disponibilità e privi di incarico possono essere chiamati, presso gli enti locali, a svolgere funzioni gestionali; i relativi oneri saranno ripartiti tra l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari

comunali e provinciali e l'ente richiedente rispettivamente suddivisi tra trattamento tabellare e indennità di posizione e risultato.

28-ter. Nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti il sindaco può incaricare un funzionario apicale, che ha i requisiti richiesti per l'accesso al concorso di segretario comunale, a svolgere le funzioni di segretario comunale. Gli oneri per il relativo trattamento economico sono a carico dell'ente stesso e non possono essere superiori al trattamento economico previsto per i segretari di prima nomina.

6.196

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-bis. 1. I segretari in disponibilità e privi di incarico possono essere chiamati, presso gli enti locali, a svolgere funzioni gestionali; i relativi oneri saranno ripartiti tra l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e l'ente richiedente rispettivamente suddivisi tra trattamento tabellare e indennità di posizione e risultato.

28-ter. Nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti il sindaco può incaricare un funzionario apicale, che ha i requisiti richiesti per l'accesso al concorso di segretario comunale, a svolgere le funzioni di segretario comunale. Gli oneri per il relativo trattamento economico sono a carico dell'ente stesso e non possono essere superiori al trattamento economico previsto per i segretari di prima nomina».

6.197 (v. testo 2)

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005 - 1.000;
2006 - 1.000;
2007 - 1.000.

6.197 (testo 2)

CICCANTI, TAROLLI, FERRARA, LAURO, IZZO, NOCCO

Accantonato

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui all'articolo 16-bis, comma 4, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria».

6.198

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Limitatamente agli anni finanziari 2005, 2006, 2007 gli enti virtuosi potranno effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, in deroga ad ogni cessazione dal servizio».

6.199

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Sopprimere il comma 30.

6.200

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto*Sopprimere il comma 30.*
_____**6.201**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere il comma 30.**Conseguentemente,*

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

6.202

TURCI, VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, BRUNALE, RIPAMONTI, BONAVITA, BASSO, GUERZONI

Respinto*Sopprimere il comma 30.*
_____**6.203**

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA, GUERZONI

Respinto*Sopprimere il comma 30.*
_____**6.204**

PASSIGLI

Respinto*Sopprimere il comma 30.*

6.205

IL RELATORE

Accantonato

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale; l'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al precedente periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data».

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 9.

6.206

IZZO, NOCCO, GENTILINI, GIULIANO

Assorbito da 6.205

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«Fino al 31 dicembre 2006, restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la sola variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano avvalsi della facoltà di applicare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento».

Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere i commi 4 e 9.

6.207

TAROLLI, CICCANTI

Assorbito da 6.205*Sostituire il comma 30 con il seguente:*

«Fino al 31 dicembre 2006, restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la sola variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano avvalsi della facoltà di applicare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere i commi 4 e 9.***6.208**

CAVALLARO

Assorbito da 6.205*Sostituire il comma 30, con il seguente:*

«30. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 i comuni che non abbiano applicato l'addizionale comunale d'imposta sul reddito delle persone fisiche sono autorizzati ad applicarla entro la misura massima prevista dalla legge. Per tutti gli altri enti, si applicano fino al 31 dicembre 2005 le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 21 della legge 23 dicembre 2003 n. 350».

6.209

MONTINO, GASBARRI, GUERZONI

Assorbito da 6.205*Sostituire il comma 30 con il seguente:*

«30. Dall'anno 2005 la riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'articolo 67, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissata nella misura della partecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2004, definitivamente determinata per ciascun comune e ciascuna provincia».

6.210

MONTAGNINO, GIARETTA, LAURIA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, VERALDI, D'ANDREA

Assorbito da 6.205

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: «non si siano avvalsi della facoltà di applicare la suddetta addizionale» con le seguenti parole: «non applichino la suddetta addizionale».

6.211

CANTONI, FERRARA

Assorbito da 6.205

Al comma 30, ultimo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2006» aggiungere le seguenti parole: «Relativamente alle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fische, nonché alla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale per le attività produttive».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere i commi 4, 8 e 9.

6.212

TAROLLI, CICCANTI

Assorbito da 6.205

Al comma 30, ultimo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2006» aggiungere le seguenti parole: «relativamente alle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché alla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale per le attività produttive».

6.213

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, BASSO, GUERZONI

Respinto

Al comma 31, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «640 milioni di euro».

6.214

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 31, sostituire le parole: «10 milioni di eruo» con le seguenti: «30 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,25 per cento».

6.215

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 31 sostituire le parole: «10 milioni di eruo» con le parole: «30 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementare dello 0,25 per cento».

6.216

BATTISTI

Respinto

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Agli enti locali che nel triennio 2005-2007 procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita

una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul patto di stabilità interna nelle seguenti misure:

a) fino al 20% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30% per cento del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusioni, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.217

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

«31-bis. La dotazione di cui al comma precedente è destinata, previo parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro dell'interno, in percentuale del due per cento, al sostegno delle ragazze madri, con a carico prole, per l'acquisizione di un alloggio abitativo a condizioni agevolate».

6.218

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Agli enti locali che nel triennio 2005-2007 procedano a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul Patto di stabilità interna nelle seguenti misure:

a) fino al 20% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusione, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del Patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali. Fermi restando i limiti di cui al precedente comma 2, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante la costituzione di un fondo alimentato dallo 0,25% della corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 per l'anno 2005 e per i successivi anni 2006, 2007 applicando la detta percentuale alla spesa sostenuta nell'annualità precedente».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17 sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro»; con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'**articolo 42**, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6.219

CICCANTI, TAROLLI, D'ONOFRIO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«32-bis. Agli enti locali che nel triennio 2005-2007 procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul patto di stabilità interna nelle seguenti misure:

a) fino al 20% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusione, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del Patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali. Fermi restando i limiti di cui al precedente comma 2, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante la costituzione di un fondo alimentato dallo 0,25% della corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 per l'anno 2005 e per i successivi anni 2006, 2007».

6.220

CAVALLARO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«32-bis. Agli enti locali che nel triennio 2005-2007 procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul patto di stabilità interna nelle seguenti misure:

a) fino al 20% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusione, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del Patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali. Fermi restando i limiti di cui al precedente comma 2, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante la costituzione di un fondo alimentato dallo 0,25% della corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 per l'anno 2005 e per i successivi anni 2006, 2007».

6.221

CURTO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«32-bis. Agli enti locali che nel triennio 2005-2007 procedono a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul patto di stabilità interna nelle seguenti misure:

a) fino al 20% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40% del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30% del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusione, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del Patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali. Fermi restando i limiti di cui al precedente comma 2, agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante la costituzione di un fondo alimentato dallo 0,25% della corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 per l'anno 2005 e per i successivi anni 2006, 2007».

6.222

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. È abrogato l'articolo 35 della legge 448 del 2001.

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

6.223

IOVENE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

32-bis. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 65 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 65.000.

6.224

MORO, BRIGNONE

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

32-bis. Per il pagamento dei sovracanonici degli impianti elettrici di accumulo per pompaggio, relativi al periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2003, trova applicazione la metodologia di calcolo di cui all'articolo 1-*quinques*, comma 4 del decreto legge 29 agosto 2003 n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003 n. 290.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

6.225

ALBERTI CASELLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Ai fini dell'articolo 74, primo comma del TUIR, il concetto di consorzio tra enti locali deve intendersi comprensivo dei consorzi tra enti pubblici territoriali, locali o regionali, cui partecipano enti rappresentativi di realtà locali, aventi le finalità di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

6.0.1

IOVENE, GUERZONI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socioeconomico delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori e dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti».

2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2005 e in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Il Ministro dell'interno, con la procedura prevista dal comma 9 del citato articolo 25 della legge n. 448 del 2001, provvede all'integrazione delle modalità per l'accesso al fondo ed alla nuova ripartizione delle risorse».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 120 milioni annui».

6.0.2

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le società o consorzi di società partecipate unicamente da enti locali, come indicate anche dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e facenti parte dello stesso ambito territoriale (ATO) sono esonerate da quanto disposto dagli articoli 113 e 113-bis del suindicato testo unico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

6.0.3

IOVENE, BASSO, GUERZONI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni)

1. A decorrere dall'anno 2005 è istituito, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

3. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato oltre a quanto previsto dal comma 1, al riequilibrio insediativo, quali l'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, il recupero

di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitati recupero degli antichi mestieri.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione, e le modalità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.

5. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate per le finalità di cui ai commi 1 e 3, ai comuni con popolazione inferiore a abitanti ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce. Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;

2006: - 25.000;

2007: - 25.000.

6.0.4

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le parole: "comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni" del comma 2 dell'articolo 35 della legge 448 del 2001 sono sostituite da: "non inferiori ai cinque anni e non superiore ai dieci anni". Le parole: "entro due anni da tale affidamento" del comma 5 dell'articolo 35 della legge 448 del 2001 sono sostituite da: "entro 5 anni da tale affidamento". Le parole: "entro il 31 dicembre 2002, trasformano" del comma 8 dell'articolo 35 della legge 448 del 2001 sono sostituite da: "entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare". Le parole: "provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" del comma 9 dell'articolo 35 della legge 448 del 2001 sono sostituite da: "possono provvedere ad effettuare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Le parole: "è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del comma 9 dell'articolo 35 della legge 448 del 2001 sono sostituite da: "può essere conferita ad una società avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113"».

6.0.5

MONTINO, GASBARRI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Unificazione dei tributi a base immobiliare in capo ai Comuni)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, trasferisce ai Comuni il gettito dei seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

imposta di registro;
imposta ipotecaria;
imposta catastale.

2. Il gettito viene ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35% del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

3. Il minore gettito conseguente è compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali e, a decorrere dall'assunzione ed esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, con una riduzione pari al 75% dei medesimi importi».

6.0.6

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario ai comuni)

1. I comuni possono con proprio regolamento istituire ed applicare un contributo finalizzato in base ai seguenti principi:

- 1) straordinarietà e temporaneità del contributo;
- 2) il contributo deve essere finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica e non può essere ripetuto per la medesima opera;

3) i soggetti passivi possono essere persone fisiche e giuridiche residenti e non residenti nel territorio comunale.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato - Città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e i limiti per l'applicazione del contributo».

6.0.7

FALCIER, DE RIGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tutela e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni".

b) al sesto comma, le parole "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5", sono sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4 e 5",».

6.0.8/1

EUFEMI

Accantonato

All'articolo 6-bis, comma 1 sostituire le parole: «il numero di 10» con le seguenti: «il numero di 5», e sostituire: «il numero 3» con le seguenti: «il numero di 2».

6.0.8

FIRRARELLO

Accantonato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il numero dei consulenti esterni per i comuni e per le province superiori a 50 mila abitanti non può superare il numero di 10. Per i comuni e le province con un numero di abitanti inferiore ai 50 mila non può superare il numero di 3».

6.0.9

FIRRARELLO

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I componenti della rappresentanza delle missioni all'estero dei consigli comunali e provinciali non possono essere superiori a 3 unità.
2. Le missioni di cui al comma precedente non possono superiore il numero di uno per ogni anno solare».

6.0.10

FIRRARELLO

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 2005 la consistenza numerica dei mezzi di trasporto a disposizione degli enti locali è ridotta del 50%».

6.0.11

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b-*quater*) della legge 24 gennaio 1979, n. 18 sostituire la cifra: "15.000" con: "20.000"».

Art. 7.**7.1**

CAVALLARO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7.***(Fondo speciale a sostegno dei piccoli comuni)*

1. Per l'anno 2005 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con finalità di riequilibrio economico e sociale e a sostegno dell'attività istituzionale dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti un Fondo speciale per i piccoli comuni con una dotazione di dieci milioni di euro.

2. Detto fondo è ripartito quanto a 100.000 euro per ogni comune come contributo per la realizzazione di investimenti ed opere pubbliche, anche mediante imputazione in conto interessi sugli oneri dei mutui contratti e da contrarre come determinati ai sensi dell'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quanto al residuo mediante ripartizione finalizzata a sostegno di progetti per il riequilibrio socio economico ed abitativo, per incentivare l'insediamento nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti di nuove attività artigianali e commerciali, l'acquisizione anche ai fini del successivo recupero e ristrutturazione di manufatti, edifici e strutture civili, rurali, artigianali ed industriali da destinare a finalità economiche, produttive ed abitative ed alla valorizzazione ed il recupero di attività artigianali e produttive, anche agricole, tipiche, storiche e tradizionali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno stabilisce con proprio decreto, sentita l'Anci e l'Uncem, i criteri - fra cui quello obbligatorio di priorità dei progetti dei comuni montani e parzialmente montani - per la ripartizione e le modalità di accesso ai finanziamenti finalizzati di cui sopra.

4. Il Fondo ha natura permanente quanto al contributo fisso per la realizzazione di investimenti ed è istituito per pari importo per gli anni 2006 e 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:***«Art. 42-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

7.2

IZZO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», con le parole: «Ministero dell'interno».

Al comma 3, dopo le parole: «con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

7.2a

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «il Ministero dell'interno».

7.3

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «montani».

7.4

LEGNINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «comuni montani», inserire le seguenti: «o nei comuni parzialmente montani, per la parte classificata montana.».

7.5

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 abitanti», con le seguenti: «3.000 abitanti», e le parole: «5 milioni», con le seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

7.6

LEGNINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «3.000».

7.7

MORO, BRIGNONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sopprimere le parole: «Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.8

BOSCETTO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è ulteriormente implementatao con 30 milioni di euro per il 2005.

Conseguentemente, alla tabella C, legge n. 230 del 1998, articolo 19, apportare la seguente modifica:

2005: - 30.000;

7.9

ZANOLETTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, per le moedesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 7, le parole: «per l'importo di 110 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di 55 milioni di euro».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo 7, aggiungendo, in fine, le parole: «; contributo statale a favore dei piccoli comuni».

7.0.1

IZZO, GENTILE, NOCCO, GIULIANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Entro il 30 giugno 2005 il Ministero dell'economia e delle finanze conferisce a Sviluppo Italia SpA, in aumento di capitale, immobili statali suscettibili di valorizzazione turistica, per un importo, a valori catastali, non inferiore a 500.000.000 di euro».

7.0.2

SALERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, al comma 15-bis, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° dicembre 2004 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonchè a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma in entrambi le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in

una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore».

7.0.3

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'imposta comunale sugli immobili)

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2004, possono disporre l'esenzione dalla imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla Decisione della Commissione 2000/530/CE del 27 luglio 2000.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

4. Per l'anno 2004 la deliberazione di cui al comma 3 è adottata entro il 31 marzo 2004.

5. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

7.0.4

FABRIS

Respinto

Alla tabella C, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica, articolo 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università

(4.1.2.11 – Finanziamento ordinario delle università statali – Cap. 1694),
apportare le seguenti variazioni:

2005: + 14.000;
2006: + 16.000;
2007: + 16.000.

Alla tabella D, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 338 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001); articolo 104, comma 4 (4.2.3.8 – Fondo da ripartire – investimenti università e ricerca – Cap. 7302/P), apportare le seguenti variazioni:

2005: + 2.000;

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Riduzione del rimborso delle spese elettorali
sostenute dai partiti politici)*

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 26 luglio 2002, n. 156, le parole: "euro 1,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,90".

2. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge 26 luglio 2002, n. 156, le parole: "euro 1,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,90".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dalla data di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali da erogare entro il 31 luglio 2005.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, della legge 26 luglio 2002, n. 156, è complessivamente ridotta di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005».

Art. 8.**8.1**

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione» aggiungere le seguenti: «degli istituti di ricerca.».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

8.2

MODICA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ivi prevista» con le seguenti: «prevista nei predetti articoli e commi.».

8.3

BETTAMIO, LAURO, FERRARA, MONTI, IZZO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di promuovere e sviluppare la cooperazione energetica nella regione Euro-mediterranea nel quadro delle iniziative avviate a livello comunitario, è istituita la Piattaforma Euro-Mediterranea dell'Energia di Roma (REMEP) in forma di agenzia esecutiva del Ministero delle attività produttive. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'agenzia di cui al comma 1 saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per sostenere i costi di funzionamento dell'agenzia di cui al comma 1 è stanziata annualmente la somma di due milioni di euro per gli anni 2005-2006.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia, legge n. 230 del 1998, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 2.000;
2006: - 2.000.

8.4

TAROLLI, CICCANTI, D'ONOFRIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli enti locali che nel prossimo triennio (2005-2008) procedano a fusioni, incorporazioni e acquisti tra aziende di pubblica utilità, è consentita una maggiore crescita degli investimenti rispetto a quella determinata dalle disposizioni sul patto di stabilità interna, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, e successive modificazioni, ed integrazioni, nelle seguenti misure:

a) fino al 20 per cento del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti allo stesso ente locale;

b) fino al 30 per cento del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti a più enti locali;

c) fino al 40 per cento del valore del patrimonio netto o del fatturato complessivo derivante da fusioni, incorporazioni, acquisti tra aziende di pubblica utilità locali appartenenti ad uno o più enti locali che realizzano una partecipazione di capitali privati pari almeno al 30 per cento del capitale sociale della nuova impresa.

Le operazioni di fusioni, incorporazioni e acquisti devono essere realizzate nel corso del triennio e la flessibilità del patto di stabilità può valere anche per i due anni successivi al triennio, in relazione alle intese tra Stato ed enti locali».

8.0.1

CARRARA, BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

«Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo "È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione." è sostituito dal seguente:

"È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 per ristorare gli oneri dei predetti enti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2007: - 282 milioni.

8.0.2

SPECCHIA, TOFANI

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per i periodi limitati dell'anno secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di alte eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazione, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso.

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il

Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici».

Art. 9.**9.1**

VITALI, GUERZONI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Per la copertura delle maggiori perdite di entrata delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 1998-2002, derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensate dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17 comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato la spesa di 161.196.251,11 euro per l'anno 2005. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «670 milioni di euro».

9.2

VITALI

Respinto

Al comma 1, prima della parola: «integra» inserire le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2006,» e le parole: «luglio 2005» sono sostituite con le seguenti: «luglio 2006».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «anno 2004» sono sostituite con le seguenti: «anno 2005» e dopo la parola: «soppresso» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 2006».

9.3 (v. testo 2)

VITALI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "Per l'anno 2004" aggiungere le seguenti: "e per l'anno 2005" e dopo la parola: "rideterminate," aggiungere la seguente: "rispettivamente," e dopo le parole: "entro l'11 agosto 2004" aggiungere le altre: "ed entro l'11 agosto 2005";

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere";

c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario";

d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: "periodo 2001-2004" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2005"».

9.3 (testo 2)

VITALI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "Per l'anno 2004" aggiungere le seguenti: "e per l'anno 2005" e dopo la parola: "rideterminate," aggiungere la seguente: "rispettivamente," e dopo le parole: "entro l'11 agosto 2004" aggiungere le altre: "ed entro l'11 agosto 2005";

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle sin-

gole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere";

c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario"».

9.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è abrogato».

Conseguentemente,

1. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

2. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

9.5

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, STANISCI, DI GIROLAMO, ROTONDO, BASSO

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anno 2004» con le seguenti: «anno 2005».

Conseguentemente al medesimo comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le risorse trasferite alle Regioni per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono incrementate di 474,443 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di strutture da adibire a nidi d'infanzia e per la copertura

degli oneri di gestione nell'avvio dell'attività di nidi d'infanzia, *all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «a decorrere dal 2006».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

9.6

VITALI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I finanziamenti di cui al Fondo dell'articolo 70, legge 28 dicembre 2001 n. 448, vanno ad incrementare il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e confluiscono nello stesso senza vincolo di destinazione».

9.7 (v. testo 2)

CHIUSOLI, BATTAFARANO, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole "Per l'anno 2004" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2005", dopo la parola "rideterminate," è aggiunta la seguente: "rispettivamente," dopo le parole: "entro l'11 agosto 2004" sono aggiunte le seguenti: "ed entro l'11 agosto 2005»;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle sin-

gole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere";

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma i destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario";

d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: "periodo 2001-2004" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2005"».

9.7 (testo 2)

CHIUSOLI, BATTAFARANO, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole "Per l'anno 2004" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2005", dopo la parola "rideterminate," è aggiunta la seguente: "rispettivamente," dopo le parole: "entro l'11 agosto 2004" sono aggiunte le seguenti: "ed entro l'11 agosto 2005»;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere";

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2006 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma i destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario"».

9.8

MORO, VANZO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, all'art. 5 comma 3 sono sostituite le parole: "entro il 31 ottobre 2004" con le parole: "entro il 31 ottobre 2005" ed all'art. 6 comma 1 le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2005»; sono sostituite con le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".».

9.9

MORO, VANZO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al decreto legislativo 18.2.2000, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 dell'articolo 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2004" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 ottobre 2005"; al comma 1 dell'articolo 6, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 9, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta del 15 per cento».

9.10

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'art. 6, del D.lgs 18/2/2000 n. 56, le parole "decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti» a decorrere dal primo gennaio 2006".».

9.11

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006».

9.12

GRILLOTTI, SALERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 dell'articolo 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2005"; al comma 1 dell'articolo 6, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006».

9.13

PEDRIZZI, SALERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 dell'articolo 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2005"; al comma 1 dell'articolo 6, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006».

9.14

CARRARA, FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 dell'articolo 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2005"; al

comma 1 dell'articolo 6, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, lettera b), sostituire: «30 per cento» con: «60 per cento».

9.15

IOANNUCCI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "entro il 31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2005";

b) all'articolo 6, comma 1 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

9.16

PONTONE, CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3, dell'articolo 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2005"; al comma 1, dell'articolo 6, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006».

9.17

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 118.500.

9.18

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Sopprimere i commi 4, 8 e 9.

9.19

CANTONI, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La variazione non può essere differenziata per settori di attività e per categoria di soggetti passivi».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 9.

9.20

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Sopprimere i commi 4 e 9.

9.21

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

9.22

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: - 10.000.

9.23

PASINATO, IZZO

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incremento di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è attribuito con riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.».

9.24

VITALI

Respinto

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il comma 4 dell'articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito dal seguente:

"4. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono, con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative dell'imposta".

7-ter. Il comma 1 dell'articolo 91 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito dal seguente:

"1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 è l'esercente dell'aeromobile".

7-quater. Dopo l'articolo 91 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è inserito il seguente:

"Art. 91-bis. - (*Versamento dell'imposta*). - 1. Il versamento dell'imposta va effettuato all'atto del pagamento dei diritti di approdo e di decollo alle società di gestione degli aeroporti o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1982, n. 1085.

2. Le società di gestione e i fiduciari di cui al comma 1 provvederanno al successivo riversamento alle regioni o Province autonome di competenza nei termini stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 90, comma 4"».

9.25

Izzo

Respinto

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

7-ter. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7-quater. Al fine della restituzione alle Province del mancato incasso dell'imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, è autorizzata per il 2005 la spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre tutte le voci di natura corrente della tabella C del 3 per cento.

9.26

VIVIANI, GUERZONI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6 legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.»

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «650 milioni di euro».

9.27

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'art. 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1990: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59 - Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (upb 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportate le seguenti variazioni:

2005: - 150.000.

9.28

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine della restituzione alle Province del mancato incasso dell'Imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dalla legge 14 marzo 2003, n. 39 è autorizzata per il 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1990: riforma dell'organizza-

zione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (upb 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), *apportate le seguenti variazioni:*

2005: - 50.000.

9.29

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, MARTONE, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN, MORANDO

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

9.30

VICINI, LEGNINI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2005, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'Interno, il fondo ordinario per le comunità montane è incrementato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

9.31

VICINI, LEGNINI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente.

«7-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 35 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 35.000.

9.32

VICINI, LEGNINI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro.»

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 10.000.

9.33

DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2001 n. 388 e autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'e-

servizio finanziario 2005 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'allegato I^o, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"».

9.34

TURCI, VITALI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, GUERZONI

Respinto

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella A, ridurre del 30 per cento gli accantonamenti previsti per gli anni 2005, 2006 e 2007, relativi a tutte le rubriche.

9.35

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

9.36

GUERZONI, VIVIANI, VITALI

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 già confermate dall'articolo 2, comma 18, della legge 27 dicembre 2004, n.350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

9.37DONATI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN**Respinto***Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'art. 2, comma 18, della legge 27 dicembre 2004, n.350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, inserire i seguenti.

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati

47-ter. All'allegato I^o, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato» sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro»;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

9.38

IZZO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'art.2, comma 18, della legge 27 dicembre 2004, n.350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito».

9.39

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La variazione non può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi."».

9.40

VITALI, VIVIANI, GUERZONI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».

9.41

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'imposta sui redditi, finalizzato al rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in vigore fino al 31 dicembre 2004. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

9.42

VIVIANI, GUERZONI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire la restituzione alle Province del mancato incasso dell'imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, è autorizzata per il 2005 la spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».

9.43

GABURRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Ai fini dell'articolo 74, primo comma del TUIR (D.P.R. 917/1986), il concetto di consorzio tra enti locali deve intendersi comprensivo dei consorzi tra enti pubblici territoriali, locali o regionali, cui partecipano enti rappresentativi di realtà locali, aventi le finalità di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

9.44

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. In caso di mantenimento nei parametri del patto di stabilità, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 destinano, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le entrate di cui al comma precedente per investimenti nel settore sanitario, per le emergenze infrastrutturali, o per il recupero dei minori con stanziamenti destinati agli istituti d'accoglienza. Tali stanziamenti dovranno essere sottoposti al controllo del Ministero della sanità, e corredati della valutazione dell'organo di revisione economica-finanziaria dell'ente locale di riferimento e trasmessa alla Corte dei conti».

9.45

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto*Sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente all'annualità di imposta 2000 e successive».

9.46

CURTO

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «i termini per» aggiungere le seguenti: «la liquidazione e».

9.47

RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, BOCO, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47 è aggiunto il seguente:

«47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

9.48

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

9.49

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

9.50

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per l'anno 2005 sono confermati i fondi di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 98.127.

9.51

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per l'anno 2005 sono confermati i fondi di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «680 milioni di euro».

9.52

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

9.53

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

9.54

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse pari a 150 milioni di euro derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinato per il 50 per cento in favore della generalità dei comuni e per il restante in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «680 milioni di euro».

9.55

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.

9.56

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.

9.57

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.

9.58

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «590 milioni di euro».

9.59

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

9.60

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

9.61

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

9.62

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

9.63

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1,2 per cento».

9.64

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1,2 per cento».

9.65

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le parole: «610 milioni di euro».

9.66

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998 n. 488, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, sono apportate, con decorrenza dall'anno 2005, le seguenti modifiche:

a) le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

c) le parole: "16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

d) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

9.67

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998 n. 488, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, sono apportate, con decorrenza dall'anno 2005, le seguenti modifiche:

a) le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

c) le parole: "16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

d) le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

9.68

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate, le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "70 per cento";
- b) sostituire le parole: "80 per cento" con le seguenti: "30 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

- lettera a) sostituire: "20 per cento" con: «40 per cento»;
- lettera b) sostituire: "30 per cento" con: "40 per cento"».

9.69

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 11, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "per la parte eccedente 30 milioni di euro";
- b) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti";
- c) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis). Il 20 per cento del totale in parti uguali a favore dei comuni nel cui territorio è ubicata l'aerostazione passeggeri, cargo o *charter*, al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'adozione della misura a sostegno della sicurezza urbana;

- d) al comma 1, lettera b), le parole: "l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 60 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento

agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.

9.70 (v. testo 2)

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«12. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano spetta, ove già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

13. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applica con riferimento ai versamenti effettuati a decorrere dal 1° dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 64.130.

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2005, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente emendamento.

9.70 (testo 2)

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«12. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano spetta, ove già previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, capo II, della Legge 27 dicembre

2002, n. 289, e successive modificazioni, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

13. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applica con riferimento ai versamenti effettuati a decorrere dal 1° dicembre 2001».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2005, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, fino a totale copertura dell'onere derivante dal presente emendamento.

9.71

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente all'annualità di imposta 2000 e successive».

9.72

IZZO

Respinto

All'articolo 9, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005».

9.73

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente all'annualità di imposta 2000 e successive».

9.74

MAFFIOLI, TAROLLI, CICCANTI

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. In deroga alla disposizione articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive».

9.75

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 31, comma 16 della legge n. 289 del 2002 sostituire le parole "2004" con le parole "2005"».

9.76

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 31, comma 16 della legge n. 289 del 2002 sostituire le parole "2004" con le parole "2005"».

9.77

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 sono confermati i fondi di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 1997».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli anni 2005-2006-2007, gli stanziamenti sono ridotti di 98 milioni e 127 mila euro.

Alla Tabella F, Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recante da leggi pluriennali, settore di intervento 27. Interventi diversi, Ministero dell'interno, inserire la seguente voce «decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: Art. 3, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)».

Importi in migliaia di euro:

2005: + 98.127;

2006: + 98.127;

2007: + 98.127.

9.78

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 sono confermati i fondi di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 1997».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli anni 2005-2006-2007, gli stanziamenti sono ridotti di 98 milioni e 127 mila euro.

Alla Tabella F, Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recante da leggi pluriennali, settore di intervento 27. Interventi diversi, Ministero dell'interno, inserire la seguente voce «decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: Art. 3, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)».

Importi in migliaia di euro:

2005: + 98.127;

2006: + 98.127;

2007: + 98.127.

9.79

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2005, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.

Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2005. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2005, gli stanziamenti sono ridotti di 200 milioni di euro.

9.80

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'articolo 2 comma 18 della legge 27 dicembre 2004, n. 350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito. È garantita agli enti locali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef, in conseguenza di modifiche legislative alle imposte sui redditi che determinino riduzioni del gettito o della base imponibile».

9.81

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Sono confermate per il 2005 le aliquote di compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef stabilite dall'articolo 2 comma 18 della legge 27 dicembre 2004, n. 350. La compartecipazione comunale e provinciale segue l'andamento del gettito. È garantita agli enti locali l'invarianza del gettito tributario ai fini della compartecipazione all'Irpef e dell'addizionale comunale all'Irpef, in conseguenza di modifiche legislative alle imposte sui redditi che determinino riduzioni del gettito o della base imponibile».

9.82

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate».

9.83

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dall'anno 2005 è attribuito un contributo di 1 milione di euro da ripartire tra le nuove unioni di comuni al di sotto dei 5.000 abitanti che abbiano attivato l'esercizio associato dei servizi. I criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzie delle entrate - cap. 3890) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

9.84

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dall'anno 2005 è attribuito un contributo di 1 milione di euro da ripartire tra le nuove unioni di comuni al di sotto dei 5.000 abitanti che abbiano attivato l'esercizio associato dei servizi. I criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

9.85

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La base di calcolo dei trasferimenti erariali per gli enti locali di cui all'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata, per l'anno 2005, di 150 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 150 milioni.

9.86

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 è dovuto ai comuni il rimborso di Euro 38.734.267 per le spese relative alla TAR SU delle scuole pubbliche statali secondo quanto stabilito in Conferenza Unificata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (sez. Tributaria, sentenza 18 aprile 2000, n. 4994). Per gli arretrati degli anni 2003 e 2004 è riconosciuto un rimborso forfetario di Euro 65.558.973 da ripartirsi secondo i medesimi criteri».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1,2 per cento».

9.87

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 è dovuto ai comuni il rimborso di Euro 38.734.267 per le spese relative alla TARSU delle scuole pubbliche statali secondo quanto stabilito in Conferenza Unificata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione (sez. Tributaria, sentenza 18 aprile 2000, n. 4994). Per gli arretrati degli anni 2003 e 2004 è riconosciuto un rimborso forfetario di Euro 65.558.973 da ripartirsi secondo i medesimi criteri».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1,2 per cento».

9.88

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 120 milioni di euro,

nella misura di 60 milioni di euro per il 2005 e 60 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 16 per cento».

9.89

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2005 e 60 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 16 per cento».

9.90

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni presso la Cassa Depositi e Prestiti per sostenere i maggiori oneri di esproprio, intesi come la differenza tra l'originaria previsione di spesa e l'importo di spesa e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 3 per cento».

9.91

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni presso la Cassa Depositi e Prestiti per sostenere i maggiori oneri di esproprio, intesi come la differenza tra l'originaria previsione di spesa e l'importo di spesa e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 3 per cento».

9.92

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine della restituzione alle province del mancato incasso dell'imposta provinciale di trascrizione, derivante dall'applicazione delle misure previste dal decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, è autorizzata per il 2005 la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50 milioni.

9.93

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata una spesa aggiuntiva non superiore a 110 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

9.94

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2005 a far carico sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50 milioni.

9.95

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il rimborso degli importi IVA spettante agli enti locali e alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 3, comma 25 della legge 27 dicembre 2003, n. 350, è effettuato al lordo delle quote IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente anche per gli anni 2004-2006, è autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per il rimborso 2004 e per ciascuno degli anni 2005, 2006.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza degli oneri le voci relative agli accantonamenti di tutti i ministeri al netto delle regolazioni debitorie per gli anni 2005-2006-2007.

9.96

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

9.97

LAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal primo gennaio 2006"».

9.98

BOSCETTO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere, il seguente comma:

"I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, possa essere aumentata fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione"».

9.99

GUAISTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I consigli nazionale degli ordini hanno facoltà di richiedere agli iscritti versare i contributi previsti all'ordine di appartenenza, che procede alla riscossione a sensi di legge entro il mese di giugno. In tal caso la riscossione del contributo può essere effettuata dal Consiglio nazionale ai sensi di legge presso l'ordine locale».

9.100

BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota del capitale delle rare di ammontamento dei mutui».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «800 milioni».

9.101

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2005, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2005. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2005, gli stanziamenti sono ridotti di 200 milioni di euro.

9.102

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche agli enti locali territoriali per le manifestazioni dagli stessi organizzate».

9.0.1

FILIPPELLI

Respinto*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Comuni in dissesto finanziario)*

1. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario sono sollevati dall'obbligo di applicare il massimo delle tariffe dei vari servizi, purché ne garantiscano la copertura minima. Il tutto per non gravare ulteriormente sugli incolpevoli cittadini».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,5 per cento».

9.0.2

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 3, dell'articolo 268-*bis* del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, dopo il primo periodo, è aggiunto il periodo che segue: "In via straordinaria può essere consentita, con decreto del Ministro dell'interno, su richiesta dell'ente e sulla base di idonea motivazione da esso proposta, sentita la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, una ulteriore proroga".

2. All'articolo 268-*ter* del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Ai fini della procedura del presente articolo e dell'articolo 268-*bis* la Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto può utilizzare tutte le disponibilità comunque comprese nella massa attiva, incluse in esse le disponibilità derivanti dalla procedura ordinaria.

6. Per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-*bis* gli interessi, a qualsiasi titolo riconosciuti sui debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, possono essere riconosciuti per il periodo intercorrente dall'insorgere del debito fino e non oltre la data della dichiarazione del dissesto. Successivamente a tale data, in deroga a quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 248, per i debiti compresi nel piano di rilevazione redatto dalla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto a norma dell'articolo 254, gli interessi iniziano a decorrere dalla data del decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 5 dell'articolo 268-*bis*.

7. Il piano di impegno annuali e pluriennali di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis* sono informati ai criteri che seguono:

a) essi sono riferiti a tutti i debiti presi in conto, ai sensi dei precedenti commi, dalla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto e non soddisfatti, nonché agli oneri ad essi conseguenti;

b) si applica, in ogni caso, per i debiti rimasti insoddisfatti, il principio della par condicio dei creditori rispetto ai debiti che abbiano trovato soddisfazione attraverso la procedura di risanamento;

c) ove sia dimostrato che l'ente non può far fronte mediante le disponibilità del bilancio corrente alle ulteriori passività, con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis* viene stabilito, su proposta dell'ente e previa valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la percentuale delle entrate correnti da destinare, per i successivi anni, al pagamento delle somme dovute, così come determinate ai sensi di quanto previsto al punto b);

d) l'ente è tenuto a corrispondere, in ciascun anno, un importo corrispondente all'interesse sulle somme rimaste da pagare ai creditori, ai sensi del presente comma, calcolato prendendo a base il tasso di interesse fisso, in vigore alla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis*, stabilito dalla Cassa Depositi e Prestiti per mutui di durata corrispondente.

8. Il piano di risanamento, gli oneri ad esso conseguenti e le somme erogate non sono presi in conto ai fini del patto di stabilità e di eventuali ulteriori vincoli previsti da norme di legge"».

9.0.3

IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Entro un anno dalla presentazione del rendiconto da parte dell'organo straordinario della liquidazione, possono altresì accedere al fondo, su richiesta motivata dell'organo consiliare, gli enti locali per i quali nella procedura di risanamento la massa attivata utilizzata non sia stata sufficiente a finanziare integralmente la massa passiva"».

9.0.4

BONGIORNO

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Controlli di legittimità su gli atti amministrativi degli enti locali in materia finanziaria)

Sugli atti amministrativi di approvazione dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi, e comunque degli atti comportanti una spesa o aventi una incidenza sulle finanze e sul patrimonio degli enti locali è obbligatorio il parere di legittimità reso dal Segretario delle Province e dei Comuni.

I componenti dei Collegi dei Revisori delle Province e dei Comuni sono nominati dal Prefetto secondo criteri e modalità disposte dalle Regioni».

9.0.5

FILIPPELLI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Comuni i cui consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose)

1. Gli enti locali i cui consigli sono stati sciolti, come previsto dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali è stata nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, come previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sollevati dal pagamento degli oneri derivanti il mantenimento della commissione straordinaria, che pertanto saranno coperti direttamente dal Ministero dell'interno. Il tutto per non gravare ulteriormente sugli incolpevoli cittadini e sulle già esauste casse comunali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,5 per cento».

9.0.6

FILIPPELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure volte a contrastare i fenomeni di subsidenza)

1. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare per la riqualificazione ambientale e per il ripristino delle infrastrutture danneggiate da fenomeni di subsidenza nel comune di Cirò Marina, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2005, da erogare al comune di Cirò Marina».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 0,3 per cento».

9.0.7

FILIPPELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure volte a contrastare i fenomeni di subsidenza)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2005 una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dall'attività estrattiva dell'AGIP al largo della costa ionica crotonese è destinata ai comuni dell'area interessata che a causa della suddetta attività estrattiva hanno subito fenomeni di subsidenza, da utilizzare per risanamento ambientale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1 per cento».

9.0.8

FILIPPELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di risanamento ambientale)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2005 una quota pari al 10 per cento dei proventi della miniera di salgemma ubicata nel comune di Belvedere di Spinello (KR) è destinata ai comuni dell'area interessata alla coltivazione del salgemma, da utilizzare per risanamento ambientale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,5 per cento».

9.0.9

FILIPPELLI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione di un Fondo straordinario per i comuni i cui consigli sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso)

1. Al fine di garantire il riassetto delle casse dei comuni i cui consigli sono stati sciolti, come previsto dall'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo straordinario per i comuni i cui consigli sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2005.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

9.0.10

TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tributi locali)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con valenza per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni ri-determinano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.150;
2006: - 980;
2007: - 800.

9.0.11

SCALERA

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tributi locali)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con valenza per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni ri-determinano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto

della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.150;
2006: - 980;
2007: - 800.

9.0.12

FALCIER, GUAISTI, DE RIGO

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tributi locali)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con valenza per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni ri-determinano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.150;
2006: - 980;
2007: - 800.

9.0.13

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tributo Comunale di Scopo finalizzato ad investimenti)

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui al comma 4 è la persona fisica che soggiorna presso un struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito dal versamento di un corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore ad 1 euro per ogni giorno di soggiorno. Il corrispettivo può essere differenziato per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti».

9.0.14

MONTALBANO, GARRAFFA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tributo Comunale di Scopo finalizzato ad investimenti)

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui al comma 4 è la persona fisica che soggiorna presso un struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito dal versamento di un corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore ad 1 euro per ogni giorno di soggiorno. Il corrispettivo può essere differenziato per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti».

9.0.15

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti)

1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso.

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali stabilisce criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici».

9.0.16

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti)

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui all'articolo 1 è la persona fisica che soggiorna presso un struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti».

9.0.17

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Contributo di scopo per la manutenzione delle risorse di attrattività turistica)

1. I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altre similari strutture ricettive con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento comunale;

b) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

c) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

e) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso.

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali stabilisce criteri di applicazione del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici».

9.0.18

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i Comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.

2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.

3. Soggetto passivo del tributo di cui all'articolo 1 è la persona fisica che soggiorna presso un struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune.

4. Il tributo è dovuto al Comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il tributo è costituito da un'aliquota del corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore al 5 per cento. L'aliquota può essere differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

6. Il Comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.

7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.

8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfettari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.

9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti».

9.0.19

LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concessione ai comuni delle Isole Minori della facoltà di deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno)

1. I comuni delle Isole Minori possono deliberare l'applicazione di un contributo di soggiorno calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale e comunque non superiore ad euro 2,00.

2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio.

3. Il contributo è istituito con regolamento comunale, che stabilisce le aliquote anche in maniera differenziata a seconda della categoria dell'esercizio ricettivo nonché le modalità di applicazione del contributo e di versamento dei proventi al comune stesso.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di promozione e riqualificazione dell'offerta turistica e delle attività culturali dell'ente locale il cui utilizzo è subordinato al parere vincolante delle categorie imprenditoriali interessate».

9.0.20

PIROVANO, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni fiscali e finanziarie relative all'attività dei movimenti e partiti politici)

1. Al decreto legislativo n. 507/1993 aggiungere, in fine, ai seguenti articoli:

"Art. 6. - Ai soggetti di cui all'articolo 20 della presente legge non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità."

Art. 20. - Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis.

Artt. 23 e 24. - Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 507/1993, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

2. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285/1992 C.d.S. aggiungere, in fine: "13-*quinquies*. Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 507/1993, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

3. Agli articoli 6 e 8 della legge n. 212/1956 e successive modifiche aggiungere, in fine "È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilità solidale."

4. La legge n. 515/1993 è così modificata:

a) all'articolo 15 comma 19 aggiungere, in fine: "La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente.";

b) le parole dell'articolo 15 comma 3 "sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile", sono così modificate: "sono a carico esclusivamente dell'esecutore materiale, non sussiste responsabilità solidale neppure del committente".

5. Al decreto legislativo n. 507/1993 è aggiunto il seguente articolo 20-*bis*. - (*Spazi riservati ed esenzione del diritto*): "I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti, ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni."

6. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente legge, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi simili possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100,00 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La sanatoria di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già ri-

scolse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

Conseguentemente, all'articolo 42 comma 19, sostituire le parole «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

9.0.21

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)

1. Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, di modifica del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1° gennaio 2006».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 42-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

9.0.22

BETTAMIO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le regioni nei cui territori ricadono le aree, le pertinenze demaniali nonché gli specchi acquei di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, disciplinano, con loro legge, la gestione dei beni del demanio statale con finalità turistico-ricreativo, stabilendo altresì quali, tra le relative funzioni e compiti amministrativi, sono esercitati dai comuni, i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio di cui al periodo precedente, ivi inclusi quelli percepiti a titolo di sanzioni ed interessi ovvero risarcimento per occupazione senza titolo, sono introitati dalle regioni, riservata in ogni caso allo Stato una quota complessiva annuale pari a 140 milioni di euro; la quota riservata allo Stato è compensata annualmente, in suo favore, con l'ammontare complessivo dei trasferimenti erariali alle regioni e prima della loro ripartizione. Le regioni stabiliscono la quota dei proventi di cui al periodo precedente, dalle stesse effettivamente introitati, che resta attribuita ai comuni a fronte delle funzioni e dei compiti amministrativi da essi esercitati ai sensi del primo periodo. La Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali definisce le modalità di trasferimento alla Agenzia del demanio dei dati relativi alla gestione dei beni del demanio statale di cui al primo periodo, idonei in ogni caso a rappresentare, tra l'altro, il numero e la tipologia delle concessioni assentite, l'estensione e la utilizzazione effettiva delle aree oggetto di concessione, l'entità dei canoni di concessione praticati nonché la misura ed il titolo di quelli riscossi».

9.0.23

FORCIERI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Canoni del demanio idrico)

1. Sono soppressi i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

9.0.24

VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(IVA sui trasporti)

1. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

2. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 il periodo: "È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione." è sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per ristorare gli oneri dei predetti enti."».

9.0.25

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel comma 21-bis introdotto dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

"b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;

b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi."».

9.0.26

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999, 2000 e 2001 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2005 e 2006 e 60 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. a decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 16 per cento».

9.0.27

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'anno 2005 è dovuto ai comuni il rimborso di euro 38.734.267 per le spese relative alla T.A.R.S.U. delle scuole pubbliche statali secondo quanto stabilito in Conferenza unificata a seguito della sentenza della Corte di cassazione, sezione Tributaria, sentenza 18 aprile 2000, n. 4994. Per gli arretrati degli anni 2003 e 2004 è riconosciuto

un rimborso forfettario di euro 65.558.973 da ripartirsi secondo i medesimi criteri».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «610 milioni di euro».

9.0.28

MARANO

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Alle delimitazioni o ridelimitazioni dei bacini imbriferi montani da eseguire ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, provvedono le Regioni.

2. Nei casi in cui le delimitazioni o le ridelimitazioni di cui al comma precedente riguardino due o più Regioni, o nel caso la Regione non provveda entro sei mesi della richiesta da parte dei comuni, sarà il Ministro dell'Ambiente ad emanare il provvedimento nel termine di sei mesi a decorrere dalla richiesta anche di uno solo dei comuni interessati.

3. Qualora un impianto idroelettrico, sia del tipo a semplice caduta sia di generazione per accumulo mediante pompaggio, sia situato sul territorio di due o più Regioni, o Bacini imbriferi montani adiacenti, la competenza esclusiva a stabilire le modalità di ripartizione dei sovracani BIM è attribuita al Ministro dell'ambiente.

4. La ripartizione di cui al comma precedente sarà stabilita con i criteri generalmente seguiti in passato, riservando il quaranta per cento dei sovracani ai comuni sul cui territorio è situato l'impianto, tenendo presente la dislocazione delle diverse parti del medesimo.

5. Per la determinazione della potenza nominale degli impianti di generazione per accumulo mediante pompaggio di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 28, comma 4, per il periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2003, si segue il criterio stabilito con il comma 8 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per gli impianti di cui al comma precedente, i sovracani previsti dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono ripartiti tra i comuni interessati in apposita conferenza dei servizi, ferma restando la percentuale del 20 per cento alle rispettive province.

7. In mancanza di accordo la ripartizione dei sovracani di cui al comma precedente è operata dalla Regione se tutti i comuni ricadono sul suo territorio o dalla Agenzia del Demanio quando sono territorialmente interessate più Regioni».

9.0.29

IZZO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in tema di imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le attività di impresa o di lavoro autonomo, svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo degli addetti, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre unità, compreso il titolare o il lavoratore autonomo, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre"».

9.0.30

BONGIORNO

Respinto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione di case da gioco)

1. Al fine di integrare l'offerta turistica ed incrementare le risorse finanziarie degli enti locali con vocazione turistica, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 721 del codice penale, è autorizzata l'apertura e la gestione di case da gioco nel territorio nazionale.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa con decreto del Presidente della regione su richiesta inoltrata dal sindaco del comune interessato, previa delibera del consiglio comunale a maggioranza assoluta. L'autorizzazione ha la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza. I Consigli Regionali determinano criteri e modalità per l'apertura e la gestione delle case da gioco nel territorio regionale.

3. La istituzione delle case da gioco avviene in conformità ai seguenti principi generali:

a) le case da gioco sono istituibili nel rispetto della sostenibilità dell'economia turistica regionale;

b) le case da gioco sono istituibili in aree ad alta vocazione turistica;

c) le case da gioco sono istituibili in base ad un rapporto di una ogni tre milioni di abitanti o frazione superiore a due milioni per regione.

4. La gestione delle case da gioco è attribuita a singoli comuni o a consorzi di comuni, e comunque esclusivamente alla pubblica amministrazione.

5. Le entrate derivanti dall'attività delle case da gioco, che devono essere economicamente autonome, sono destinate prioritariamente alla copertura delle spese di impianto ed esercizio e, per la parte residua, alla realizzazione di infrastrutture ed alla erogazione di servizi turistici.

6. In caso di consorzi, le entrate di cui al comma precedente, assicurata la copertura delle spese di impianto ed esercizio, restano destinate, con le finalità indicate al medesimo comma, ai diversi comuni del consorzio in proporzione al numero degli abitanti.

7. Alle spese di impianto delle case da gioco provvedono gli enti pubblici promotori e titolari della gestione, con facoltà di coinvolgimento di capitali privati, ferma restando anche in quest'ultimo caso la esclusiva competenza gestionale degli enti locali proponenti.

8. Nel caso di partecipazione privata, ad essa è garantita una quota parte degli utili corrispondente all'entità della partecipazione, ferma restando la destinazione della quota di utili alla realizzazione delle finalità pubbliche, ai sensi del comma 5».

9.0.31

BAIO DOSSI, DETTORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi ai fini della determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)

1. Dopo l'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 977, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare) -1.* I contribuenti appartenenti allo stesso nucleo fa-

miliare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidatari o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- d) dagli ascendenti in linea diretta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili spettanti in relazione al reddito di ciascun componente, per il numero di parti risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

- a) 1 per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e d);
- b) 0,5 per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, lettera c).

3. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

- a) 0,2 se affetto da menomazione fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del SSN;
- b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

4. Al reddito imponibile corrispondente ad un parte intera è applicata l'aliquota d'imposta cui all'articolo 12. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.

5. Le detrazioni di cui all'articolo 13 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

6. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere b) e d) devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

7. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)* deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.

8. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma 2.

9. La notificazione dell'atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un'aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 6, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.

10. L'atto di cui al comma 9 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un'aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo si applicano anche in cass di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.

12. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2005».

Consequentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

9.0.32

BAIO DOSSI, DETTORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuove norme in materia di detrazione per carichi familiari ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche)

1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono raddoppiate per ciascuno dei figli a partire dal quinto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

9.0.33

TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)

1. Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1° gennaio 2006».

9.0.34

CADDEO

Respinto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Alla definizione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione Sardegna, conseguenti ai mancati versamenti delle quote di gettito tributario da parte dello Stato, si provvede con apposito provvedimento entro il 15 marzo del 2006, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La quota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, determinata annualmente con decreto ministeriale, è fissata in misura pari al 40 per cento, a partire dal 2005.

3. Le quote del gettito tributario previste dall'articolo 1 della 13 aprile 1983, n. 122 e di spettanza regionale, si riferiscono a quanto riscosso o comunque afferente ai redditi prodotti nella Regione Sardegna, anche se versati ad uffici situati al di fuori del territorio regionale».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre, per il triennio, gli importi relativi a tutte le rubriche, ad eccezione del Ministero degli esteri, del 60 per cento e alla tabella C, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, per il triennio, in misura pari al 4 per cento.

Art. 10.**10.1**

Izzo

Respinto

All'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, lettera c), capoverso:

- a) il comma 2 è soppresso;
- b) il comma 3 è soppresso;
- c) al comma 5, lettera f), le parole: "da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono soppresse;
- d) al comma 6 il secondo periodo è soppresso.

2) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

‘c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi, finanziati’;

c-ter) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito’;

c-quater) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: ‘prestiti obbligazionari precedentemente emessi’ sono inserite le seguenti ‘a quello delle aperture di credito stipulate’”;

3) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera j), del citato testo unico, come introdotto dal presente articolo, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile alle aperture di credito sono individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'interno, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito"».

Consequentemente ridurre alla tabella C tutti gli importi relativi alle voci di natura corrente in misura pari all'1 per cento.

10.2

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 205-bis, comma 5, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

Conseguentemente,

1. all'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006, 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. È soppresso il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

10.3

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1 lettera c) all'articolo 205-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ivi introdotto, dopo il comma 6 aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. I comuni possono provvedere al raggiungimento dei limiti di impegno di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 267/2000 in tutto o in parte mediante l'istituzione con deliberazione consiliare di tasse di scopo di durata pluriennale pari a quella dell'apertura di credito e finalizzate espressamente alla realizzazione dell'opera pubblica per cui è concessa l'apertura di credito».

10.4

BONGIORNO, GRILLOTTI, MASSUCCO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 5, le parole "entro il 31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2005";

b) al comma 1 dell'articolo 6, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006"».

10.0.1

SALERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis la costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i piccoli azionisti, persone fisiche, che abbiano sottoscritto azioni per un valore non superiore a 30.000 euro";

b) alla lettera c), le parole: "può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi nonché a società da questi partecipate," sono sostituite dalle seguenti: "può prevedere l'attribuzione ai creditori o ad alcune categorie di essi, a società da questi partecipate, nonché ai piccoli azionisti, persone fisiche, che abbiano sottoscritto azioni per un valore non superiore a 30.000 euro,"».

10.0.2

MINARDO

Respinto

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2003, n. 27, dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, le parole: "1° luglio 2003" ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2004" e le parole: "30 settembre 2004" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2005"».

Conseguentemente,

all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con: «60 per cento».

10.0.3 (v. testo 2)

TAROLLI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Adeguamento dei fondi di garanzia pubblica)

All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 25, 26, 27 e 28 sono soppressi;*
- b) il comma 61-ter è sostituito dal seguente:*

"61-ter. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge";

- c) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:*

"61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "I finanziamenti alle attività di cui all'articolo 43, commi 1

e 3, possono essere assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia"».

10.0.3 (testo 2)

TAROLLI, RONCONI, CICCANTI

Accantonato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Adeguamento dei fondi di garanzia pubblica)

All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 61-ter è sostituito dal seguente:

"61-ter. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge";

b) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

"61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "I finanziamenti alle attività di cui all'articolo 43, commi 1 e 3, possono essere assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia"».

Art. 11.**11.1**

VITALI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano».

11.2

BORDON, BUDIN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

11.3

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto Legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzie delle Entrate) (6.1.2.8 -Agenzia delle Entrate cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

11.4

SAMBIN

Respinto

All'articolo 11, comma 1 sostituire le parole: «in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività totali» con le parole: «senza oneri aggiuntivi, oltre quelli del rimborso del residuo debito».

11.5

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

All'articolo 11, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «un punto» con le seguenti: «0,50 di punto».

Conseguentemente:

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

11.6

BUDIN, BORDON

Respinto

Al comma 1, dopo il terzo periodo, è inserita la seguente frase: «I benefici derivanti dalle operazioni di rinegoziazione, al netto delle spese sostenute, sono ripartiti in misura eguale tra lo Stato e l'ente pubblico interessato.»

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

Art. 12.**12.1**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.

12.2

BUDIN, BORDON

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

12.3

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, compresi i mutui attivati e da attivare per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

12.4

VITALI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «agli investimenti» aggiungere le parole: «e agli interventi finalizzati a sovvenire le imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

Art. 13.**13.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il Ministro dell'economia» fino a: «e della ricerca,» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

13.2

IZZO

Accantonato

Al comma 1, dopo le parole: «sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: : «il Ministro dell'interno».

13.3

PEDRINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «individua con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «oltre ai comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti,».

13.4

ZANOLETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «individua», inserire le seguenti: «oltre i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti».

13.5 (v. testo 2)

EUFEMI

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, – tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 –, le modalità

ed i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate – come sopra individuate – sia alle spese».

13.5 (testo 2)

EUFEMI, CICCANTI

Accantonato

Al quarto periodo del comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativa sia alle entrate sia alle spese».

13.6

BONGIORNO

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel comma 1, le parole: "iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "iscritto nel bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, ovvero, per i soggetti con esercizio diverso dall'anno solare, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla predetta data"».

13.7

BONGIORNO, GRILLOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il blocco delle compensazioni previsto dal decreto-legge n. 253 del 12 novembre 2002, in un primo tempo stabilito a far data dal 13 novembre 2002 sino al 10 aprile 2003, deve invece intendersi operativo soltanto dal 14 novembre 2002 sino al 10 aprile 2003. Gli uffici fiscali devono, per autotutela, annullare tutti gli avvisi di recupero sino ad oggi notificati, aventi per oggetto il recupero fiscale in base alla normativa di cui sopra».

13.8

GRILLOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il blocco delle compensazioni previsto dal decreto-legge n. 253 del 12 novembre 2002, in un primo tempo stabilito a far data dal 13 novembre 2002 sino al 10 aprile 2003, deve invece intendersi operativo soltanto dal 14 novembre 2002 sino al 10 aprile 2003. Gli uffici fiscali devono, per autotutela, annullare tutti gli avvisi di recupero sino ad oggi notificati, aventi per oggetto il recupero fiscale in base alla normativa di cui sopra».

13.0.1 (v. testo 2)

BETTAMIO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopprese le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive d'intesa con il Ministero dell'economia.

3. Alle camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009».

13.0.1 (testo 2)

BETTAMIO

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive d'intesa con il Ministero dell'economia».

13.0.2 (v. testo 2)

PONTONE, CURTO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive d'intesa con il Ministero dell'economia.

3. Alle camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009».

13.0.2 (testo 2)

PONTONE, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive d'intesa con il Ministero dell'economia».

13.0.3 (v. testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive d'intesa con il Ministero dell'economia.

3. Alle camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009».

13.0.3 (testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive d'intesa con il Ministero dell'economia».

13.0.4 (v. testo 2)

MORO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive d'intesa con il Ministero dell'economia.

3. Alle camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009».

13.0.4 (testo 2)

MORO

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopprese le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero per le attività produttive d'intesa con il Ministero dell'economia».

13.0.5

ALBERTI CASELLATI

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - (*Agevolazioni per investimenti in ricerca e sviluppo*). -
1. Per i soggetti in attività al 1° gennaio 2005, è esclusa dalla base imponibile, ai fini del calcolo dell'imposta regionale sull'attività produttive, una quota pari al 20 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali».

Conseguentemente: alla tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento e alla tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari all'1 per cento».

13.0.6

SALERNO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Istituzione del fondo per incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale)*

Al fine di contribuire alla riduzione della necessità della dipendenza energetica del Paese che, anche per l'elevato e quotidiano aumento del prezzo del combustibile fossile proveniente dai giacimenti esteri, causerà un sensibile aumento del costo della bolletta energetica, nonché della produzione industriale, si è ritenuto opportuno attivare misure per l'incentivazione della produzione di energia rinnovabile proveniente dalla filiera agro-forestale.

Inoltre la costituzione di tale fondo è stata prevista nel quadro della necessità di contribuire ai miglioramenti di natura ambientale e per l'abbattimento della produzione delle emissioni e per sviluppare il ruolo multifunzionale dell'agricoltura.

Tale fondo è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con una dotazione complessiva di euro 5,0 milioni al fine di finanziare protetti pilota, di valenza nazionale, per sviluppare ed incentivare la produzione di energia da biomassa derivante dalla filiera agro-forestale.

Com'è noto, infatti, la biomassa di origine vegetale o animale e quella ottenuta da colture specificatamente destinate a scopi non alimentari, costituisce un chiaro esempio del ruolo multifunzionale svolto dall'agricoltura e dalla silvicoltura per la produzione sostenibile di energia rinnovabile e per contribuire complessivamente al miglioramento dell'ambiente.

All'interno dell'emendamento, per una più razionale e corretta gestione dei fondi deliberati, è previsto che, nell'ambito della commissione di esperti prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003 venga costituita, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, una sottocommissione per la valutazione dei progetti pilota e la loro attuazione».

Art. 14.**14.1**

TAROLLI, CICCANTI

Accantonato

Sopprimere l'articolo 2.

14.2

VIVIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'ente» a: «10 novembre 1999, n. 469,» con le seguenti: «dalle Regioni con la collaborazione dell'Istituto per la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)».

14.3

VIVIANI

Precluso

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «700 milioni di euro».

14.100

IL RELATORE

Precluso

Al comma 1, aggiungere alla fine il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l'adozione delle conseguenti iniziative».

14.4

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono aggravate nel loro massimo ammontare, se afferiscono a reati compiuti in via reiterata».

14.0.1

SALERNO, EUFEMI, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. È istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze un'unità organizzativa consultiva, gerarchicamente ordinata, per la guida nella realizzazione delle finalità delle società partecipate, di seguito nominata «unità organizzativa».

2. L'unità organizzativa di cui al comma 1 è composta:

- a) da un sottosegretario che la presiede;
- b) dal Direttore Generale del Tesoro con il compito specifico di sovrintendere amministrativamente alle società partecipate;
- c) da un membro tecnico indicato da e per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle attività produttive, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dell'ambiente.

3. Il sottosegretario indica un membro nel Consiglio di Amministrazione di ogni singola società, avente il compito di sovrintendere alla specifica società partecipata.

4. L'unità organizzativa persegue i seguenti scopi:

- a) delinea e verifica le strategie aziendali e le azioni poste in essere per realizzarle;
- b) opera per la massima valorizzazione delle partecipazioni;
- c) verifica l'impatto sulla competitività del paese negli ambiti operativi delle società partecipate;
- d) svolge *benchmark* internazionali su valore, reddito e tariffe di produttività;
- e) verifica, in un ambito di corretta separazione dei ruoli con il *management*, la qualità del *management* di primo livello;

f) costituisce al proprio interno un centro studi laboratorio scientifico in grado di supportare le singole aziende con analisi e predisposizione di scenari competitivi strategici.

5. L'unità organizzativa, ogni sei mesi, riferisce formalmente al Ministro dell'economia e delle finanze sull'attività svolta».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

14.0.2

MORO, TIRELLI

Respinto

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato anche in soprannumero riassorbibile nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

a) nella qualifica di commissario coordinatore penitenziario il personale che riveste la qualifica di commissario capo penitenziario;

b) nella qualifica di commissario capo penitenziario il personale che riveste la qualifica di vice commissario e commissario penitenziario.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

3. Al personale di cui alla lettera b) del comma 1, ai fini della promozione anche in soprannumero riassorbibile alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario, il periodo di permanenza previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è ridotto di due terzi».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890, 3891.

6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate, cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 2.500;
2006: – ;
2007: – .

14.0.3

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni sulla cessione dei crediti delle imprese alle banche, vantati nei confronti dello Stato o delle amministrazioni pubbliche)

1. Il tasso di interesse applicato dalle banche o istituti di intermediazione finanziaria, iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le operazioni di anticipazione sui crediti acquistati vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni non può essere superiore a quello più favorevole concesso dallo Stato nell'emissione dei Buoni del Tesoro con scadenza superiore ad un anno avvenuta nel trimestre precedente.

2. Per le operazioni di anticipazione sui crediti futuri vantati dalle imprese nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni il tasso di interesse non può superare di un punto percentuale il tasso di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze rileva ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 i tassi di cui ai commi 1 e 2».

Art. 15.**15.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere i commi 1 e 2.**Conseguentemente,*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

15.2

MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «e il corrispondente» fino alla fine del comma con le seguenti: «Il corrispondente importo è destinato:

a) nella misura di 45 milioni di euro agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi;

b) nella misura di 5 milioni di euro agli interventi per lo sviluppo e l'attività dei fondi rischi di mutualità previsti dall'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di regolamentare i fondi rischi di mutualità di cui al comma 1, lettera b), il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei fondi stessi».

15.3

FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I Ministeri di cui al comma 2, sono autorizzati ad indire procedure concorsuali distrettuali o provinciali per la futura stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, rispettivamente ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61; dell'articolo 22, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999 n. 494; dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della legge 18 agosto 2000 n. 242; dell'articolo 12 comma 2 della legge 16 dicembre 1999 n. 494; dell'articolo 78 comma 32 della legge 23 dicembre 2000 n. 32; dell'articolo 47 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Dette assunzioni, anche fuori pianta organica o fuori ruolo, saranno subordinate alle autorizzazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della funzione pubblica».

15.4

MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo n. 443/1999, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale e gli studi sull'andamento e verifiche dell'attuazione della PAC in Italia».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.

15.5

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione agli eventi calamitosi registrati dal settore agricolo in Basilicata è autorizzata la spesa quale contributo straordinario per l'anno 2005 di 10 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:

2005: - 10.000.

15.6

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È prevista una dotazione pari a 5 milioni di euro, in favore del Fondo di protezione civile, da realizzarsi attraverso la distrazione del predetto contributo dall'incremento della dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182».

15.7

STANISCI, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, BATTAGLIA Giovanni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22 le parole: "fino a venti rate trimestrali costanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a sessanta rate trimestrali costanti";

b) al comma 23 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La predetta rateizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni".».

15.8

MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta di un terzo per ciascun anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2005 e a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera d), della legge

5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».

15.9

STANISCI, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22 le parole: "fino a venti rate trimestrali costanti" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quaranta rate trimestrali costanti";

b) al comma 23 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La predetta rateizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni."».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

15.10

MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta di un terzo per ciascun anno, entro il limite massimo di spesa pari a 30.000 euro per il 2005 e a 15.000 euro per il 2006».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali

(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entratecapp.3890), *apportare le seguenti variazioni.*

2005: - 30.000;

2006: - 15.000.

15.11

TOFANI, SALERNO, CURTO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Allo scopo di sostenere la diffusione ed il consumo delle produzioni agricole di qualità con particolare riferimento a quelle provenienti dalle aree di cui all'Obiettivo 1 per la promozione del loro consumo nelle scuole, è autorizzata la spesa di quattro milioni di euro per l'anno 2005. Le produzioni ammesse al contributo sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

Conseguentemente, alla Tab. A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000.

15.12

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È ripristinato il fondo, pari a 10 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2005-2007 per gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in conformità alle autorizzazioni già concesse dall'Unione europea».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

15.13

VITALI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. È ripristinato il fondo per gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in conformità alle autorizzazioni già concesse dall'Unione europea, la cui dotazione è pari a 10 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

15.14

MORO, AGONI

Respinto

Inserire, in fine, il comma seguente:

«4-bis. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e, limitatamente all'anno 2005 ed al fine di assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora, ai sensi della legge 1° luglio 1997 n. 206 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro cinque milioni per l'anno 2005. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa con le regioni interessate».

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006» con le seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2005 e di 50 milioni di euro per l'anno 2006»;

al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «45 milioni»;

al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «45 milioni».

15.15

MORO, AGONI

Respinto

Aggiungere, in fine, il comma seguente:

«4-bis. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e, limitatamente all'anno 2005, per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:

a) euro 7 milioni per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 2 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 1 milione per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di *driocosmus kuriphylus*».

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2005 e di 50 milioni di euro per l'anno 2006»;

al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40 milioni»;

al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40 milioni».

15.16

MORO, AGONI

Respinto

Aggiungere, in fine, il comma seguente:

«4-bis. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Lombardia nel mese di settembre 2004 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive. Le suddette risorse sono trasferite alla Regione Lombardia che provvede a ripartirla tra i diversi soggetti colpiti,

nel rispetto delle finalità di cui al presente comma ed in misura proporzionale al danno da essi subito».

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2005 e di 50 milioni di euro per l'anno 2006»;

al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40 milioni»;

al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40 milioni».

15.0.1

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono prorogate dal 1° gennaio 2005 sino al 31 dicembre 2006, dalla data di assunzione di ogni singolo lavoratore».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 – Agenzia delle dogane – cap. 3920):

2005: – 300.000;

2006: – 300.000;

2007: – 300.000.

Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890):

2005: – 300.000;

2006: – 300.000;

2007: – 300.000.

15.0.2

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. A tutti i datori di lavoro operanti nei seguenti settori: tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, legno e mobili, macchinari elettrici e macchinari meccanici, è riconosciuto per un periodo di tre anni lo sgravio contributivo pari ad un punto percentuale dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890):

2005: - 400.000;
2006: - 400.000;
2007: - 400.000.

15.0.3

RONCONI

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 25, 26, 27 e 28 sono soppressi;

b) il comma 61-ter è sostituito dal seguente: "Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all'approvazione della Nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da ema-

nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

15.0.4

FLAMMIA, MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, BASSO, STANISCI, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano delle infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura)

1. A partire dall'anno 2005, entro il 30 giugno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio il "Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura". Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni e sentiti gli Enti interessati, le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanziava le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano altresì il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1. Per l'attuazione del "Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura" sono stanziati a decorrere dall'anno 2005 75 milioni di euro.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico", di seguito denominato: "Programma nazionale". Fanno parte del Programma nazionale:

a) Gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;

b) Le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2005, il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali

e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'art. 2135 del codice civile».

Consequentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 90.000;
2006: - 90.000;
2007: - 90.000.

15.0.5

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione fondo "Promozione prodotti agroalimentari di qualità")

1. Presso l'ICE è istituito il fondo "Promozione prodotti agroalimentari di qualità", finanziato per l'anno 2005 con 10 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione del fondo».

Consequentemente, all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce:- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

15.0.6

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VIVIANI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare»)

1. L'"Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare" è finanziata con 50 milioni di euro per l'anno 2005. Essa ha il compito di coordinare la ricerca, la prevenzione, l'indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sanitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare così come previsto dal regolamento CE n. 178/2002».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: – 50.000.

15.0.7

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione «Agenzia per lo sviluppo dei territori»)

1. È istituita l'"Agenzia di sviluppo dei territori", con il compito di avviare nuovi progetti in materia di promozione di attività produttive, di innovazione dei sistemi locali e attrazione degli investimenti nel territorio rurale. L'Agenzia deve supportare le amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo delle aree rurali in particolare attraverso i distretti rurali e agroalimentari, gli accordi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura, con particolare riferimento per il Mezzogiorno.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali si definiscono lo statuto e gli organi dell'Agenzia. Nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia, oltre i rappresentanti dei due ministeri competenti, sono presenti tre rappresentanti delle regioni, nominati dalla Conferenza Stato-regioni e due delle associazioni professionali agricole.

3. L'agenzia per lo sviluppo dei territori è finanziata con 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 10.000;

2005: - 10.000;

2006: - 10.000.

15.0.8

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni
Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Trasferimento alle Regioni delle attività della Cassa per la formazione della proprietà contadina e riordino ISMEA)

1. Le funzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, di competenza dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare - ISMEA ex articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sono trasferiti alle Regioni sulla base della ubicazione degli interventi nel territorio. Queste subentrano nei relativi rapporti giuridici attivi passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

2. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riordinato nel rispetto, oltre di quanto previsto dal comma precedente, dei seguenti criteri:

a) l'istituto esercita, sulla base degli indirizzi e per le finalità indicate dal Ministro per le politiche agricole e forestali, attività di rilevazione, elaborazione e diffusione di dati e informazioni riguardanti la produzione ed i consumi nel settore agroalimentare;

b) nel consiglio di amministrazione dell'Istituto due membri sono nominati dal Ministro per le politiche agricole e forestali, tre membri dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

c) è istituito il Comitato di indirizzo e rappresentanza, formato dalle associazioni professionali agricole e dagli enti funzionali allo sviluppo dei mercati agroalimentari e del territorio rurale».

15.0.9

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, così come modificato dall'articolo 2, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "di euro 0,50 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5 per ciascuna dichiarazione trasmessa"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

15.0.10

BASSO, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura)

1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. I contributi, nell'ambito delle risorse già stanziati, per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

3. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti".

4. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

5. L'obbligo di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, così come modificato con decreto ministeriale 26 luglio, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1° luglio 2005».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

15.0.11

BASSO, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura)

1. I sostegni nell'ambito dei fondi già stanziati di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. I contributi, nell'ambito dei fondi già stanziati per gli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono

estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci».

15.0.12

BASSO, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura)

1. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Ri-forma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 833.

15.0.13

BASSO, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 4, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti"».

15.0.14

BATTAGLIA Giovanni, MONTAGNINO, ROTONDO, MONTALBANO, GARRAFA,
PIATTI

Accantonato

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

Per fare fronte alla grave crisi del settore ortofrutticolo nazionale, è prevista una spesa di euro 30.000.000 per il 2005, 50.000.000 per il 2006 e 50.000.000 per il 2007 per la predisposizione e l'attuazione del piano nazionale dell'ortofrutta.

A tal fine il Ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica approva le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'ortofrutta italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, favorire la commercializzazione, la ricerca, la riorganizzazione aziendale e il rinnovamento tecnologico delle strutture, migliorare e tutelare la qualità dei prodotti agricoli, nonché per favorire l'associazionismo e la cooperazione agricola».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

15.0.15

BASSO, VICINI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

- 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, non-

ché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

15.0.16

STANISCI, BASSO, MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Disposizioni per fronteggiare gravi crisi di mercato
nel settore ortofrutticolo)*

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a dichiarare lo stato di grave crisi di mercato per i prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, per i quali il prezzo medio unitario alla produzione praticato

nei sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello dell'anno precedente.

2. A favore degli imprenditori agricoli, singoli ed associati, le cui produzioni risultano colpite dalla grave crisi di mercato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il contributo in conto capitale di cui alla lettera *a*) del comma del suddetto articolo 5 è determinato nella misura dell'80 per cento e la percentuale dell'esonero parziale del pagamento dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 è fissata nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

15.0.17

BASSO, MURINEDDU, CADDEO, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura)

1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. I contributi, già stanziati, per gli investimenti in agricoltura, di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

3. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti"».

15.0.18

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per il patrimonio agricolo e zootecnico e per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari)

1. Per far fronte a epizootie e fitopatie che compromettano le produzioni agricole e zootecniche nazionali è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 50 milioni di Euro. Le risorse saranno assegnate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le risorse per gli interventi di cui al comma 1, sono derivate dal Fondo Speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di valorizzare le produzioni tutelate con marchi comunitari, di cui ai Regolamenti CE 2081/92 e 2082/92, nonché di quelle iscritte nell'elenco dei prodotti tradizionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 173/98 è autorizzata, per l'anno 2005, la somma di 50 milioni di euro. Le risorse saranno assegnate con Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per gli interventi di cui al precedente comma, sarà data priorità alle produzioni tutelate da Consorzi di Tutela riconosciuti da MIPAF e a quelle presentate da Regioni o Province sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

15.0.19

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 2, dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente:

"*d*) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986".

Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

1. Il comma 1, lettera *d*) dell'articolo 3 è soppresso;
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono soppressi; il comma 3 dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

"Per i soggetti che esercita attività agricola, diversi dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5";

3. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole "che operano nel settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: ", diversi da produttori agricoli titolari di reddito agrario,"

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

"Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati"».

15.0.20

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Misure a sostegno dei sistemi di tracciabilità obbligatoria
ai sensi dell'articolo 18 reg. (CE) n. 178/2002)*

1. Agli operatori alimentari, come individuati dall'articolo 3 del reg. (CE) n. 178/2002, è concesso per l'anno 2005 un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio dei sistemi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari disposti dall'articolo 18 del suddetto provvedimento comunitario.

Respinto

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

15.0.21

STANISCI

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Alle aziende agricole colpite da situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario, debitorie per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, e concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria e effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate di cui al precedente comma, e fissato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle somme aggiuntive ed alle sanzioni come definite, da ultimo dall'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 38».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

15.0.22

STANISCI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Obbligo di esposizione del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio)

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto al produttore dal distributore, o direttamente dal venditore, come indicate nelle rispettive fatture d'acquisto.

2. Chiunque omette di indicare, o comunicare, il prezzo di origine dei prodotti di cui al precedente articolo, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo».

15.0.23

STANISCI

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Alle aziende agricole colpite da situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario, debitorie per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, e concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria e effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate di cui al precedente comma, e fissato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle somme aggiuntive ed alle sanzioni come definite, da ultimo dall'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 38».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

15.0.24BASSO, PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni**Respinto**

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure a sostegno dell'economia ittica)

1. Per l'anno 2005 la dotazione del fondo per il sostegno dell'economia ittica è aumentata di 10 milioni di euro. Le risorse sono destinate a finanziare accordi tra Pubblica amministrazione e associazioni di categoria

per la formazione degli addetti, la promozione e la commercializzazione dei prodotti ittici.

2. Per la costituzione dei distretti di pesca previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001 sono attribuiti al fondo di cui al comma 1, 10 milioni di euro per il 2005.

3. Gli imprenditori ittici, come individuati dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 154 del 2004, possono esercitare, come attività connessa a quella ittica, servizi di tutela dell'ambiente marino e lacustre. Per l'anno 2005 la dotazione del fondo di cui al comma 1 è aumentata di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, per finanziare la stipula di convenzioni con le regioni aventi ad oggetto l'esercizio di tali attività.

4. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 154 del 2004, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 12,5 per cento».

15.0.25 (v. testo 2)

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno all'offerta di prodotti agricoli di fattoria)

1. Gli imprenditori agricoli, così come identificati dall'articolo 2135 del codice civile, possono commercializzare i propri prodotti con la denominazione «Prodotto di fattoria». La denominazione deve apparire sull'etichetta e può essere utilizzata esclusivamente per indicare i prodotti alimentari provenienti prevalentemente da materie prime ottenute, manipolate e trasformate nella stessa azienda agricola. Nell'etichetta devono essere indicate le modalità di trasformazione e la provenienza delle materie prime, nonché il luogo dell'azienda agricola di produzione.

2. Gli imprenditori agricoli possono associarsi ed istituire autonomi soggetti giuridici per l'introduzione di disciplinari di produzione di prodotti di fattoria. I disciplinari di produzione possono prevedere regole di trasformazione e manipolazione legate a pratiche tipiche che permettono di conservare i sapori ed i requisiti organolettici della tradizione. I prodotti alimentari sottoposti a queste prescrizioni possono essere commercializzati con uno specifico logo rilasciato da tali soggetti giuridici.

3. Per incentivare la costituzione dei soggetti giuridici previsti al comma 2 del presente articolo sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni.

2005: - 50.000.

15.0.25 (testo 2)

PIATTI, MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno all'offerta di prodotti agricoli di fattoria)

1. Gli imprenditori agricoli, così come identificati dall'articolo 2135 del codice civile, possono commercializzare i propri prodotti con la denominazione «Prodotto di fattoria». La denominazione deve apparire sull'etichetta e può essere utilizzata esclusivamente per indicare i prodotti alimentari provenienti prevalentemente da materie prime ottenute, manipolate e trasformate nella stessa azienda agricola. Nell'etichetta devono essere indicate le modalità di trasformazione e la provenienza delle materie prime, nonché il luogo dell'azienda agricola di produzione.

2. Gli imprenditori agricoli possono associarsi ed istituire autonomi soggetti giuridici per l'introduzione di disciplinari di produzione di prodotti di fattoria. I disciplinari di produzione possono prevedere regole di trasformazione e manipolazione legate a pratiche tipiche che permettono di conservare i sapori ed i requisiti organolettici della tradizione. I prodotti alimentari sottoposti a queste prescrizioni possono essere commercializzati con uno specifico logo rilasciato da tali soggetti giuridici.

3. Per incentivare la costituzione dei soggetti giuridici previsti al comma 2 del presente articolo sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15

marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), *apportare le seguenti variazioni.*

2005: - 50.000.

15.0.26

SALERNO, CURTO

Accantonato

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

All'articolo 12, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le parole: "il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "che pertanto sosterrà i costi derivanti dal mantenimento in efficienza dei beni suddetti e dal loro utilizzo secondo quanto stabilito nella convenzione e nel relativo disciplinare».

All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La convenzione ed il relativo disciplinare potranno prevedere il trasferimento in cessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato di altri beni inerenti la gestione del servizio. Per i beni trasferiti in concessione di cui al presente comma ed al comma precedente potrà essere stabilito un canone di concessione.

2-bis. Ove gli enti locali concedenti abbiano in essere mutui contratti per la realizzazione delle opere trasferite in concessione, il canone terrà conto dell'importo delle rate residue di ammortamento dei mutui.

2-ter. Il pagamento dei canoni potrà essere effettuato da parte del gestore direttamente agli enti locali o all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO). Quest'ultima provvederà al trasferimento delle somme spettanti ai rispettivi enti locali, ed in questo caso le somme trasferite costituiranno mere movimentazioni finanziarie non soggette ad IVA. Per il soggetto gestore rappresenteranno costi per godimento beni di terzi e costituiranno pertanto componente nel calcolo della tariffa all'utenza».

15.0.27

SALERNO, CURTO

Accantonato

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e da ultimo dall'articolo 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, viene istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'Azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 15 milioni di euro per anno per un triennio che scade al 31 dicembre 2007. Le modalità di spesa inerenti questo capitolo saranno definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi entro i primi quattro mesi di ogni anno di vigenza del medesimo».

15.0.28

SALERNO, CURTO

Accantonato

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla Filiera agro-forestale)

1. Al fine di promuovere e incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale, è istituito presso il Ministro delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo, con dotazione complessiva di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse del Fondo, di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di progetti pilota di valenza nazionale per la produzione di energia da biomasse derivanti dalla filiera agroforestale.

3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, visto il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387, che costituisce una Commissione di esperti con l'obiettivo di incentivare la produzione di energia da biomasse, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali viene costituita una Sottocommissione di esperti per la valutazione dei progetti pilota, e i relativi criteri, di cui al comma 2. Le spese di funzionamento della Commissione di esperti non possono superare euro 250.000.

4. L'articolo 3, comma 4, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 2,65 milioni;

2006: - 2,65 milioni;

2007: - 2,65 milioni.

15.0.29

SALERNO, CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di biocarburanti prodotti dalla Filiera agricola nazionale)

Al fine di contribuire alla riduzione della necessità della dipendenza energetica del Paese che, anche per l'elevato e quotidiano aumento del prezzo del combustibile fossile proveniente dai giacimenti esteri, causerà un sensibile aumento del costo della bolletta energetica nonché della produzione industriale, si è ritenuto opportuno attivare misure per l'incentivazione della produzione di biocarburanti prodotti da colture delicate.

Sarà quindi necessario sviluppare una filiera energetica agricola per la produzione di colture oleaginose destinate alla trasformazione in biocarburanti, anche al fine di contribuire alla riduzione in termini percentuali della dipendenza dal petrolio di importazione, per le ulteriori riduzioni delle emissioni di CO₂ e in ottemperanza di quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, è istituito un fondo per lo sviluppo del mercato delle colture dedicate alla produzione di biocarburanti prodotti dalla filiera agricola nazionale.

È infatti necessario non solo incrementare la produzione su vasta scala di colture oleaginose da destinare ad usi energetici, ma anche promuovere e sviluppare un mercato tra il settore agricolo produttivo e le industrie di trasformazione, che, per molteplici motivi, stenta a decollare.

Le risorse del fondo, oltre al finanziamento di misure dirette alla promozione e allo sviluppo del mercato, delle produzioni provenienti dalla filiera agricola nazionale, destinata alla produzione di biocarburanti, sono altresì finalizzate allo studio di progetti e programmi tendenti non solo a incrementare le colture dedicate, ma a favorire e sviluppare i contratti di coltivazione tra imprese agricole singole e associate e le industrie di trasformazione nell'ambito dello sviluppo rurale.

Per una gestione del fondo con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi, aiuti o relative erogazioni; con lo stesso decreto verrà costituita una commissione di esperti con membri designati dal Ministero, per la valutazione e lo studio dei programmi e progetti previsti dalla presente proposta».

15.0.30

SALERNO, CURTO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di biocarburanti prodotti dalla Filiera agricola nazionale)

1. Al fine di contribuire alla riduzione della dipendenza da petrolio e dalla relativa energia importata con l'obiettivo ulteriore di ridurre le emissioni di CO₂, in ottemperanza a quanto stabilito dal Libro bianco della Commissione europea e dal Protocollo di Kyoto che raccomanda, tra l'altro, un maggior uso di biocarburanti, nonché da quanto stabilito dalle Direttive Comunitarie 2003/96 e 2003/30, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un apposito Fondo denominato "Fondo per lo sviluppo del mercato delle colture per la produzione di biocarburanti prodotti dalla Filiera agricola nazionale", con dotazione complessiva di euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di misure dirette alla promozione e sviluppo del mercato dei prodotti riguardanti le biomasse provenienti dalla Filiera agricola nazionale per la produzione di biocarburanti.

3. Tali risorse di cui al comma 1 sono altresì finalizzate allo studio di progetti e programmi diretti ad incrementare le colture di cui al comma 2 ed a favorire e sviluppare i contratti di coltivazione tra imprese agricole singole ed associate e le industrie di trasformazione, nell'ambito e nel rispetto dello sviluppo rurale sostenibile.

4. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi, aiuti o relative erogazioni.

5. Con lo stesso decreto verrà costituita una Commissione di esperti con membri designati dal Ministero delle politiche agricole e forestali per la valutazione e lo studio degli obiettivi previsti dai commi precedenti».

15.0.31

SALERNO, CURTO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro la data del 30.6.2005 l'Autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa salvo che entro tale data sia stato presentato alla predetta Autorità da parte del commissario liquidatore un programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa, entro tempi definiti, da cui risulti la disponibilità di un patrimonio residuo indispensabile a garantire le esigenze tecniche, commerciali, produttive e organizzative della futura attività; in tal caso l'Autorità di vigilanza autorizza la presentazione della domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche ad opera dello stesso commissario liquidatore. Parimenti non si dà luogo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio qualora sia stata autorizzata, entro il termine predetto e a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo di azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività di impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

Con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio decadono gli organi della liquidazione e l'Autorità vigilante li sostituisce con un solo commissario liquidatore, il quale dovrà definire la operatività delle singole aziende entro 36 mesi dalla nomina, attuando un piano nazionale di risanamento dei consorzi in crisi, proposto entro 6 mesi dalla nomina dal commissario medesimo ed emanato dall'Autorità vigilante. Nel periodo di 36 mesi predetto, l'Autorità vigilante potrà concedere una nuova autorizzazione all'esercizio provvisorio per i singoli consorzi, su proposta del commissario, il quale ha i poteri per definire le singole procedure liquidatorie, per approvare i nuovi statuti dei consorzi che ritornano in bonis, e per ricostituire le compagini associative e gli organi amministrativi e di controllo di tali consorzi".».

15.0.32

SALERNO, CURTO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

All'articolo 4, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, nonché alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, l'Autorità vigilante e il Ministero per le politiche agricole e forestali, cui competono le nomine dei commissari governativi, dei commissari liquidatori e degli organi di sorveglianza, considerandosi abrogata ogni diversa o contraria disposizione".».

15.0.33

CURTO

Respinto*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Nell'articolo 8-*septies*, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, modificativa del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, le parole: "fino a lire" sono sostituite con le altre: "di lire".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.